



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Modena

il Procuratore Aggiunto

Modena, mercoledì 26 agosto 2020

<u>Ai Sostituti Procuratori</u>	<u>SEDE</u>
<u>Al Dirigente Amministrativo</u>	<u>SEDE</u>
<u>Ai Vice Procuratori Onorari</u>	<u>SEDE</u>
<u>Al personale dell'Ufficio C.I.T.</u>	<u>SEDE</u>
<u>Ai Comandanti le Sezioni di Polizia Giudiziaria</u>	<u>SEDE</u>
<u>Al personale operante presso UU.OO., UCIP e Ufficio Udienze</u>	<u>SEDE</u>
<u>Al Signor Questore</u>	<u>MODENA</u>
<u>Al Signor Comandante Provinciale Carabinieri</u>	<u>MODENA</u>
<u>Al Signor Comandante Provinciale Guardia di Finanza</u>	<u>MODENA</u>
<u>Al Signor Comandante della Polizia Penitenziaria</u>	<u>MODENA</u>
<u>Al Signor Comandante della Polizia Locale</u> <small>(con richiesta di inoltro agli altri Comandi della Provincia)</small>	<u>MODENA</u>
<u>Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati</u>	<u>MODENA</u>
<u>Al Signor Presidente della Camera Penale</u>	<u>MODENA</u>
<u>E per conoscenza</u>	
<u>A S.E. il Procuratore Generale</u>	<u>BOLOGNA</u>
<u>Al Signor Presidente del Tribunale</u>	<u>MODENA</u>
<u>Al Signor Presidente della Sezione Penale</u>	<u>MODENA</u>
<u>Al Sig. Coordinatore della Sezione GIP</u>	<u>MODENA</u>

OGGETTO: Entrata in vigore della riforma delle intercettazioni: L. 28 febbraio 2020, n. 7

PARTE PRIMA: PANORAMICA DELLE NUOVA DISCIPLINA

PARTE SECONDA: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA

PARTE TERZA. GLI ARCHIVI PREDISPOSTI DALLA DGSIA

PARTE QUARTA. REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLE INTERCETTAZIONI



sommario	2
PARTE PRIMA: PANORAMICA DELLE NUOVA DISCIPLINA	4
1. Sintesi delle novità	4
2. Entrata in vigore	5
3. Le intercettazioni nei reati contro la P.A.....	5
4. L'ampliamento dei casi di intercettazione (266 co. 1 f-quinquies).....	6
I. LA NUOVA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA.....	6
5. L'ADI - l'Archivio Riservato Digitale (269 c.p.p., 89 e 89-bis disp. att.).....	7
6. Il registro riservato (267 c.p.p.) dei 'bersagli'	9
I bersagli.....	9
7. Regolamentazione degli accessi alle postazioni di ascolto - registri	10
8. Registro degli accessi (mod. 37-bis)	11
9. Registro del rilascio copie (89-bis co. 4 disp. att. c.p.p.)	12
10. Le salette di ascolto.....	12
11. Postazioni di conferimento.....	13
II. L'esecuzione delle operazioni di intercettazione (art. 268 c.p.p.).....	13
12. registrazioni e verbali.....	13
13. la tecnologia utilizzabile.....	13
- IL CONFERIMENTO nell'Archivio Digitale	14
14. trasmissione, conservazione, deposito di verbali e registrazione (co. 4).....	14
15. Il conferimento (conservazione).....	16
16. il deposito: termine di deposito (co. 4).....	18
17. avviso ai difensori, ascolto, copia (co. 6 e 8)	19
18. L'accesso all'ADI da parte dei difensori.....	20
19. ritardato deposito (co. 5).....	21
20. L'attività del giudice e delle parti, acquisizione e stralcio (co. 6)	22
21. l'elenco delle comunicazioni rilevanti	22
22. Gli adempimenti del Giudice	22
23. perizia per la trascrizione delle registrazioni (co. 7).....	23
24. estrazione delle copie multimediali e documentali (co. 8)	24
25. 415-bis c.p.p.: un nuovo avviso	25
26. 454 c.p.p.: Giudizio immediato.....	26
III. IL CAPTATORE INFORMATICO.....	27
27. Casi di utilizzo del captatore e motivazione 'rafforzata'	27
28. Il decreto d'urgenza.	30
IV. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA ED IL NUOVO RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO.....	31
29. Il ruolo del Pubblico Ministero ed i rapporti con la Polizia Giudiziaria.....	33
30. Le intercettazioni in fase cautelare.	34
31. Comunicazioni con il difensore (art. 103 c.p.p.).....	36
32. Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza (art. 270-bis c.p.p.)	37
33. Il nuovo reato di cui all'art. 617-septies c.p.....	38
34. Divieti di pubblicazione (art. 114 c.p.p.)	38
35. Divieti di utilizzazione (art. 271 c.p.p.)	39
36. Utilizzazione in procedimenti diversi (art. 270 c.p.p.).....	40
37. Utilizzazione in procedimenti extra penali.....	42
PARTE SECONDA: Indicazioni operative per la Polizia Giudiziaria	45
I. LE CONVERSAZIONI IRRILEVANTI E LA LORO ANNOTAZIONE SUI VERBALI	46
II. IL TRASFERIMENTO-DEPOSITO DELLE INTERCETTAZIONI	47
III. L'ACQUISIZIONE DELLE INTERCETTAZIONI	49
IV. LE INTERCETTAZIONI NELLA FASE CAUTELARE.....	50
PARTE TERZA. GLI ARCHIVI PREDISPOSTI DALLA DGSIA	52
A) GLI UFFICI C.I.T.	52



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

sommario

Il C.I.T. della Procura di Modena.....	53
Le salette di ascolto.....	53
Postazioni di conferimento.....	53
B) TIAP/Document@ AR - SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE.....	54
C) L'ARCHIVIO RISERVATO MULTIMEDIALE.....	54
La disciplina dell'ADI.....	54
PARTE QUARTA. REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLE INTERCETTAZIONI.....	57
Obblighi del Procuratore della Repubblica in tema di misure di sicurezza.....	57
REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLE INTERCETTAZIONI.....	1

Dal **1 settembre 2020** entrerà in vigore la riforma della disciplina delle intercettazioni telefoniche di cui al D.Lgs. 29/12/2017, n. 216 **Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103** (pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2018, n. 8.)

Il testo ha subito numerosi interventi, da ultimo ad opera del **D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni** (Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2019, n. 305) come poi convertito in legge, con modificazioni dalla **L. 28 febbraio 2020, n. 7 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni** pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2020, n. 50.

La legge apporta cospicue modifiche alla disciplina delle intercettazioni, intervenendo sul tessuto normativo codicistico esistente, anche come modificato dalla riforma del 2017.

In parallelo sono previste innovazioni rilevanti sull'infrastruttura informatiche destinate a supportare il nuovo regime e destinate, quindi, a modificare le prassi operative sinora seguite.

Nel prosieguo cercherò di compiere una ricognizione della nuova normativa, avendo particolare attenzione alle modifiche che incidono sull'attività del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria, nell'obiettivo di fornire prime linee guida tese ad omogeneizzare il lavoro. Il documento riguarderà, in fine, le misure organizzative adottate presso la Procura di Modena.

A tali fini il presente ordine di servizio si compone di quattro parti, la seconda e la quarta di specifico interesse operativo della Polizia Giudiziaria, mentre la quarta anche di specifico interesse operativo per l'Avvocatura:

PARTE PRIMA: PANORAMICA DELLE NUOVA DISCIPLINA

la nuova infrastruttura tecnologica
l'esecuzione delle operazioni di intercettazione (art. 268 c.p.p.)
il captatore informatico.

la tutela della riservatezza ed il nuovo ruolo del Pubblico Ministero

PARTE SECONDA: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA

I. LE CONVERSAZIONI IRRILEVANTI E LA LORO ANNOTAZIONE SUI VERBALI

II. IL TRASFERIMENTO-DEPOSITO DELLE INTERCETTAZIONI

III L'ACQUISIZIONE DELLE INTERCETTAZIONI

IV. LE INTERCETTAZIONI NELLA FASE CAUTELARE

PARTE TERZA. GLI ARCHIVI PREDISPOSTI DALLA DGSIA



A) GLI UFFICI C.I.T. -B) TIAP/Document@ AR - SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE
C) L'ARCHIVIO RISERVATO MULTIMEDIALE
PARTE QUARTA. REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLE INTERCETTAZIONI

Le indicazioni esposte 'in prima lettura' nel prosieguo sono naturalmente suscettibili di revisione in futuro, in seguito alla verifica del concreto funzionamento del nuovo regime, all'emergere di eventuali diverse interpretazioni e prassi operative in ambito nazionale, o al consolidarsi di specifici e diversi orientamenti interpretativi giurisprudenziali sui punti oggi ancora passibili di diverse interpretazioni.

Resto disponibile per ogni interlocuzione in merito ai temi qui trattati, nell'ottica costruttiva di affrontare e risolvere ogni possibile questione che osti alla migliore applicazione del nuovo articolato e complesso normativo.

PARTE PRIMA: PANORAMICA DELLE NUOVA DISCIPLINA

1. Sintesi delle novità

Prima dell'analisi della nuova disciplina, ne tento una brevissima sintesi orientativa.

La riforma istituisce presso le Procure della Repubblica un archivio informatico delle intercettazioni (ARM o ADI), nel quale confluiranno, subito dopo la conclusione delle operazioni, i file multimediali delle registrazioni e i verbali sintetici dalla polizia giudiziaria (il c.d. 'conferimento').

L'archivio è centralizzato per ogni ufficio, distinto dal fascicolo cartaceo del Pubblico Ministero inerente al procedimento nel cui interno si è proceduto alle operazioni di captazione, conterrà tutte le intercettazioni svolte, anche irrilevanti o inutilizzabili fino a che non ne venga disposta la distruzione.

L'archivio è destinato a rimanere riservato e accessibile (dalle parti, dal Giudice, dalla Polizia Giudiziaria, dal PM) solo mediante specifiche procedure autorizzatorie.

Il PM deve vigilare affinché nei verbali delle operazioni non vengano trascritte le comunicazioni che possono ledere la reputazione delle persone o che contengano dati sensibili, salvo che non si tratti di comunicazioni rilevanti.

Il passaggio dall'archivio riservato al fascicolo delle indagini riguarderà solo le comunicazioni che le parti (PM e difese) indicheranno come rilevanti, attraverso specifiche procedure di 'acquisizione' (diverse a seconda delle scelte processuali del PM: senza o con 'ritardato deposito'; con avviso ex art. 415-bis c.p.p.; con giudizio immediato; con il vaglio del GIP in seguito a richiesta di misura cautelare). Solo le intercettazioni così selezionate saranno utilizzabili.

Il divieto di pubblicazione delle intercettazioni permane fino a tale momento.

Le parti potranno ascoltare tutte le intercettazioni ma potranno ottenere copia solo di quelle selezionate in quanto rilevanti e come tali acquisite.

La disciplina delle intercettazioni ambientali con captatore informatico (*trojan*) trova un assetto normativo definitivo, che ne prevede l'utilizzazione per i medesimi reati per i quali sono previste le intercettazioni, nel rispetto di tutti i requisiti ora previsti.



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Le intercettazioni nei reati contro la P.A.

2. Entrata in vigore

Con il D.L. 30/12/2019, n. 161, il Governo aveva prorogato il termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui alla c.d. Legge Orlando (D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216) prevedendone l'applicazione «**ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020**» (art. 9 co. 1). Inoltre, modificandone il comma 2, aveva stabilito che la modifica dell'art. 114 comma 2 c.p.p. (vedi *infra*) operasse «**a decorrere dal 1° marzo 2020**». La legge di conversione 7/2020 ha rispettivamente indicato le date nel 30 aprile e nel 1 maggio 2020.

Da ultimo, con D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito nella L. 25 giugno 2020, n. 70, pubblicata nella G.U. 29 giugno 2020 *Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta in vigore dal 1 maggio 2020* **le date di entrata in vigore della riforma delle intercettazioni sono state individuate nel 1 settembre 2020, ed esattamente**

- a) **nel 31 agosto 2020, quanto alla data dopo la quale i procedimenti penali iscritti saranno assoggettati alla nuova disciplina** (con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 del D.Lgs 216/2017))
- b) **nel 1 settembre 2020, quanto alla data relativa alla modifica dell'art. 114 c.p.p.**

Pertanto le nuove regole si applicheranno soltanto alle intercettazioni disposte in procedimenti iscritti dalla data del 1 settembre 2020 in poi, rimanendo applicabile la precedente disciplina a tutti i procedimenti già pendenti a tale data.

3. Le intercettazioni nei reati contro la P.A.

Si riporta qui il testo finale dell'art. 6 D.Lgs. 29/12/2017 n. 216, che disciplina le intercettazioni nei reati contro la P.A.

Si rileva come per queste intercettazioni siano **applicabili le norme dell'art. 13 DL 152/1991, e l'ampliamento dei soggetti attivi dei reati rilevanti agli incaricati di pubblico servizio.**

Art. 6. Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione

*1. Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, **si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.***

Nello specifico, la disciplina ex art. 13 DL 152/1991 vede un importante abbassamento dello standard indiziario richiesto [la presenza di "sufficienti" indizi di reato, al posto dei 'gravi indizi di reato'; la 'necessità' per lo svolgimento delle indagini, in luogo della 'indispensabilità'], comporta termini di intercettazione più lunghi



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

L'ampliamento dei casi di intercettazione (266 co. 1 f-quinquies)

[periodo di 40 giorni, anziché di 15, suscettibile di proroghe di 20 giorni] e modalità operative più agili [nei casi di urgenza, alla proroga può provvedere direttamente il pubblico ministero e, per il compimento delle operazioni, è possibile impiegare agenti di polizia giudiziaria.]

Con riferimento alle intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

4. L'ampliamento dei casi di intercettazione (266 co. 1 f-quinquies)

Una modifica molto importante realizzata in sede di conversione ha riguardato l'articolo 266 c.p.p. contenente l'elenco dei reati per cui è possibile procedere alle intercettazioni.

Si aggiungono, con la nuova lettera f-quinquies, del comma I dell'articolo 266, i ***delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' articolo 416 bis del c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.***

Si tratta dei delitti per i quali è configurabile **l'aggravante speciale ora prevista dall'articolo 416 bis.1 c.p.** se puniti, evidentemente, con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, soglia che altrimenti consente le intercettazioni ex articolo 266, comma I, lettera a) c.p.p.

I. LA NUOVA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA

Provvedo qui a esaminare l'infrastruttura tecnologica prevista dalla legge per il funzionamento della nuova disciplina, ora definitivamente consacrata con la L. 7/2020.

Si tratta in particolare di nuovi software e di nuovi registri, cui consegue anche l'allestimento di luoghi attrezzati.

Si precisa che l'art. 2 del DL 161/19 prevede l'emanazione di **successivi decreti ministeriali** che disciplinino le nuove infrastrutture informatiche necessarie per la gestione delle intercettazioni¹. Allo stato risulta emanato il D.M. 20/04/2018, *Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore*

¹ Nello specifico gli emanandi decreti ministeriali riguarderanno

- i requisiti tecnici dei programmi informatici per l'utilizzazione del captatore informatico su dispositivo elettronico portatile;
- i criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all'archivio di cui all'articolo 89-bis disp. att. c.p.p., nonché di consultazione e richiesta di copie, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi (da adottarsi sentito il Garante per la protezione dei dati personali);
- le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (decreto da adottarsi "previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione").



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

L'Archivio Riservato Digitale (269 c.p.p., 89 e 89-bis disp. att.)

informatico e per l'accesso all'archivio informatico a norma dell'art. 7, commi 1 e 3, D.Lgs. 29 dicembre 2017, 216.

5. L'Archivio Riservato Digitale (269 c.p.p., 89 e 89-bis disp. att.)

La normativa istituisce **l'Archivio Riservato Digitale Multimediale delle Intercettazioni digitale delle intercettazioni (A.D.I. o A.R.M.²)** tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, deputato a custodire (in due aree distinte file di testo e file multimediali) i **“verbalì e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo”**.

Si tratta di un **archivio multimediale** destinato a raccogliere sia documenti (file di testo) sia i file multimediali (audio-video) delle registrazioni. **La DGSIA definisce questo archivio “Archivio Riservato Multimediale”**.

La riforma considera questo archivio come archivio dell'ufficio, posto sotto la direzione e sorveglianza del Procuratore, destinato a contenere tutte le intercettazioni dell'ufficio di Procura, naturalmente catalogate in base ai numeri di registro (RIT) rilasciati all'interno di singoli procedimenti penali.

L'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate è consentito al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti.

Le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione.

Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 e sovrintende alla distruzione, ove stabilita.

c.p.p. art. 269. Conservazione della documentazione.

1. I verbalì e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbalì e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.

A questa norma può abbinarsi quella di cui all'art. 271 co. 3 c.p.p. che prevede la distruzione delle intercettazioni inutilizzabili con ordine del Giudice *in ogni stato e grado del processo*.

² ADI è acronimo utilizzato dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione. La DGSIA utilizza ARM (archivio riservato multimediale).



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

L'Archivio Riservato Digitale (269 c.p.p., 89 e 89-bis disp. att.)

c.p.p. art. 271. Divieti di utilizzazione

3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1, 1-bis e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

Vanno inoltre richiamate le disposizioni dell'art. 89-bis disp. att. c.p.p.:

89-bis disp. att.

1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

2. L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.

Nell'archivio andranno caricate in maniera integrale le intercettazioni effettuate, ivi incluse quelle irrilevanti o non utilizzabili.

Ciò che è inserito nell'ADI viene considerato 'originale', quando sia nato in formato digitale, mentre verranno acquisite in 'copia telematica' le scansioni degli originali cartacei. Sul punto si vedano le norme di cui al DM 20.4.2018:

DM 20.4.2018

Art. 1. Funzione dell'archivio riservato

1. Nell'archivio riservato istituito presso l'ufficio del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale sono custoditi e conservati, sino al termine indicato dall'articolo 269, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, gli originali dei verbali, delle annotazioni e degli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono, ivi inclusi quelli relativi alle comunicazioni o conversazioni inutilizzabili o non rilevanti ai sensi dell'articolo 268, comma 2-bis, del codice di procedura penale.

2. Fino alla attuazione del processo penale telematico presso gli uffici interessati, il pubblico ministero provvederà a formare copia informatica della documentazione analogica di cui al comma 1, al fine di consentirne la conservazione e la consultazione in formato digitale, attraverso gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della giustizia.

Il Procuratore, cui spetta la direzione e sorveglianza dell'archivio ADI, è onerato dell'introduzione di modalità di gestione dell'archivio tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni

- non necessarie per il procedimento
- irrilevanti



- di cui è vietata l'utilizzazione
- riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia.

In quest'ottica l'articolo 89 bis disp. att. c.p.p. onera il Procuratore della Repubblica di impartire le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto custodito.

Tali prescrizioni avranno particolare riguardo al **regolamento delle modalità di accesso all'archivio**, che il comma 3 prevede riservato al giudice che procede ed ai suoi ausiliari, al pubblico ministero ed ai suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, ai difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete.

Viene prevista l'istituzione di un **registro informatico per la tracciabilità di tutti gli accessi** (data, ora iniziale e finale, atti specificamente consultati).

6. Il registro riservato (267 c.p.p.) dei 'bersagli'

Nel comma 5 dell'art. 267 c.p.p. viene introdotto il "registro riservato" e informatizzato delle intercettazioni.

A differenza dell'ADI, si tratta di un registro soltanto documentale ove sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

267.5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

Si tratta, verosimilmente di una nuova versione dell'attuale modello 37.

Il modello 37 tiene in particolare il dato progressivo relativo ai singoli 'RIT' aperti dall'ufficio e tutti i dati ad essi abbinati.

Allo stato non risulta che il Ministero abbia fornito un supporto per la realizzazione di questo registro informatico. Ne consegue che, salvo novità, ciascun Procuratore dovrà curare *in house* la predisposizione di un apposito registro conforme al dato normativo.

Ciò rappresenta uno dei dati negativi dell'organizzazione che il Ministero sta predisponendo in attuazione della riforma.

I bersagli

In sostanza il registro riservato di cui all'art. 267 co. 5 c.p.p. è il registro ove verranno annotati, distinti per numero di RIT n base ai cc.dd. 'bersagli' i decreti emessi.

Sul significato del termine 'bersaglio' (non presente nel testo normativo), sul suo rapporto con il 'numero di R.I.T.' (registro intercettazioni telefoniche) nonché con il relativo 'decreto autorizzativo' pare opportuno precisare, anche alla luce di indicazioni



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Regolamentazione degli accessi alle postazioni di ascolto - registri

fornite dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione con nota 31.7.2020, che **per 'bersaglio' sia bene intendere ciascun apparecchio intercettato, così da utilizzare il sistema 'un R.I.T./un bersaglio'**. Le norme (vedi art. 267 co. 5 c.p.p.) prevedono che nel registro sia annotato cronologicamente il decreto (che acquisirà un numero di R.I.T., così che ogni decreto abbia un numero di RIT), deve ritenersi che ciascuna singola intercettazione (cioè ogni bersaglio, ogni numero di telefono/ dispositivo su cui transitano le conversazioni o comunicazioni intercettate) debba essere contraddistinto da un numero di R.I.T.). In tal modo, una volta cessate le operazioni tecniche, si consente una corretta, univoca e legittima gestione del dato sensibile e, operativamente, un immediato riscontro dello stato dell'attività, ai fini del suo trattamento. Il PG conclude: *"Solo in questo modo è possibile rispettare tutti i parametri della gestione del dato in termini di riservatezza, univocità e controllo del subprocedimento (autorizzazione, inizio, proroga, fine, ascolto, refertazione, conferimento, cancellazione). Allorquando, infatti, sia cessata l'intercettazione sul singolo bersaglio/R.I.T., la polizia giudiziaria potrà concludere le operazioni, depositare il risultato dell'attività compiuta e consentire il conferimento delle registrazioni e della relativa documentazione, il ritardato deposito (ove richiesto) e la successiva cancellazione; analogamente, al momento della discovery, la parte legittimata potrà avere accesso indicando il singolo R.I.T."*

Può comunque ritenersi comunque consentita la prassi per cui, laddove l'attività tecnica riguardi multiple intercettazioni/bersagli/RIT, il decreto autorizzativo, soprattutto quando la motivazione si basi sui medesimi elementi, li conglobi unitariamente. Ciò, ovviamente, richiederà maggiore attenzione all'aspetto documentale, dovendosi procedersi ad abbinare ciascun provvedimento a ciascun RIT.

7. Regolamentazione degli accessi alle postazioni di ascolto - registri

L'art. 3 del DM 20/4/2018 prevede quanto segue:

Art. 3. Accesso per la consultazione all'archivio riservato

1. Presso ciascun ufficio del pubblico ministero sono rese disponibili postazioni sicure riservate per l'esercizio del diritto di accesso ai soggetti indicati dall'articolo 89-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

2. Il procuratore della Repubblica adotta misure organizzative dell'ufficio al fine di assicurare che l'ingresso ai locali dove sono collocate le postazioni di cui al comma 1 sia vigilato, anche attraverso sistemi di videosorveglianza, e assicura l'identificazione di coloro che richiedono l'accesso all'archivio. I soggetti che richiedono l'accesso all'archivio riservato sono tenuti a dimostrare la loro legittimazione a norma dell'articolo 89-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

3. Nel registro informatico di cui all'art. 89-bis, comma 3, secondo periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, denominato Mod. 37-bis, sono annotati i dati relativi all'identità dei soggetti che accedono, alla data, all'ora iniziale e finale dell'accesso e agli atti specificamente consultati.

4. Ai fini del tracciamento degli accessi ai documenti informatici, ciascun soggetto ammesso alle postazioni verrà munito di un codice identificativo, generato dal sistema informatico di gestione degli accessi e fruibile una sola volta.

5. Nei locali dove sono collocate le postazioni di cui al comma 1, è vietata l'introduzione di dispositivi di qualsiasi natura idonei alla duplicazione, alla comunicazione o alla diffusione esterna degli atti e delle registrazioni custodite nell'archivio. Il procuratore della Repubblica può adottare le misure ritenute più idonee per assicurare il rispetto del divieto di cui al periodo precedente, anche richiedendo l'installazione di



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Registro degli accessi (mod. 37-bis)

telecamere a circuito chiuso e di strumenti atti a rilevare la presenza dei dispositivi di cui è vietata l'introduzione.

In sostanza è necessario procedere alla **regolamentazione degli accessi alle postazioni** di ascolto deputate agli accessi all'archivio riservato, assicurando il controllo sull'identificazione e la legittimazione a fare ingresso nelle stesse.

Il comma 5 precisa che nei locali dove sono collocate le postazioni è vietata l'introduzione di dispositivi di qualsiasi natura idonei alla duplicazione, alla comunicazione o alla diffusione esterna degli atti e delle registrazioni custodite nell'archivio.

Il procuratore della Repubblica può adottare le misure ritenute più idonee per assicurare il rispetto del divieto, anche mediante il controllo con telecamere a circuito chiuso e di strumenti atti a rilevare la presenza dei dispositivi.

L'art. 2 comma 5 della legge di conversione, da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2020, n. 28 prevede che *“Con decreto del Ministro della giustizia, non avente natura regolamentare, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all'archivio di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi.*

Per quanto consta tale D.M. non è ancora stato emanato.

Specifica regolamentazione per la Procura di Modena viene dettata nell'ultima parte del presente ordine di servizio.

8. Registro degli accessi (mod. 37-bis)

Il comma 3 dell'art. 89-bis disp. att. c.p.p. istituisce il registro [che raccoglierà – in forma di registro informatico - i dati relativi agli accessi nella saletta d'ascolto.

Tale registro è previsto dall'art. 89-bis comma 3 disp. att. c.p.p.:

«Art. 89-bis (Archivio delle intercettazioni). -

3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268 e 415-bis del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.»;

Il comma 4 dell'art 3 del DM 20/04/2018 aggiunge che *“Ai fini del tracciamento degli accessi ai documenti informatici, ciascun soggetto ammesso alle postazioni verrà munito di un codice identificativo, generato dal sistema informatico di gestione degli accessi e fruibile una sola volta.”*

Sul piano operativo il Ministero ha comunicato che all'individuazione e verifica della legittimazione dei soggetti che richiedono l'accesso all'archivio delle intercettazioni si perviene mediante un registro informatico denominato Mod. 37-bis



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Le salette di ascolto

– appositamente creato e reso operativo – che conserverà traccia dell'identità dei soggetti che accedono all'archivio medesimo, dell'ora iniziale e finale dell'accesso, nonché degli atti dei quali è stata autorizzata la consultazione.

9. Registro del rilascio copie (89-bis co. 4 disp. att. c.p.p.)

Ulteriore registro informatico, previsto dal comma 4 dell'art. 89-bis disp. att. c.p.p., sarà quello del 'rilascio copie', nel quale andrà annotato *"Ogni rilascio di copia ... data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia"*.

4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.

Allo stato non risulta che il Ministero abbia fornito un supporto per la realizzazione di questo registro informatico. Ne consegue che, salvo novità, ciascun Procuratore dovrà curare *in house* la predisposizione di un apposito registro conforme al dato normativo.

10. Le salette di ascolto

La Procura di Modena ha allestito in apposito locale DUE postazioni dedicate, con i mezzi forniti dal Ministero (arredi, pc portatili), adeguamento degli impianti elettrici.

L'allestimento delle sale di ascolto con 'postazioni sicure riservate' conformi a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.M. 20 aprile 2018, prevede: PC portatili marca HP modello EliteBook 820 consegnati dai Cisia, configurati dall'assistenza sistemistica, al fine di consentire la fruizione delle registrazioni conferite all'Archivio Digitale e della documentazione acquisita in TIAP-document@; apposite cuffie, in numero superiore del 30% a quello delle postazioni; la dotazione comprende anche una prima fornitura di fodere elastiche monouso, in numero pari a 50 coppie per ogni postazione, materiale di facile consumo il cui acquisto sarà successivamente a carico della Procura³.

Con riferimento agli impianti di video sorveglianza ed agli interventi su impianto elettrico e condizionamento locali, tramite procedure gestite dal Ministero in sede centralizzata si è dato corso alle attività di acquisizione di forniture e servizi finalizzati ad assicurare l'adeguamento e la messa in sicurezza dei Centri per le Intercettazioni Telefoniche e dei locali per la collocazione delle postazioni sicure e riservate mediante l'installazione di impianti di videosorveglianza, connessione elettrica del rack archivio informatizzato e climatizzazione.

³ Questi i requisiti delle SALE ASCOLTO munite di 'postazioni sicure e riservate per l'ascolto', Installate presso le «Sale Ascolto», all'interno della rete sicura (VLAN); Configurate in modo sicuro; PC portatili; Dotate di cuffie (chiuse «over-ear» con archetto)+ fodere elastiche monouso; Risoluzione:1366x768; Memoria RAM: 8 GB; Schermo: 12,5 pollici; Disco SSD: 256 GB.



11. Postazioni di conferimento

La DGSIA precisa che al fine del conferimento delle registrazioni nell'Archivio Digitale Multimediale, le Procure dovranno utilizzare postazioni dedicate differenti da quelle destinate all'ascolto, da individuare tra le postazioni (computer fissi o portatili) già in dotazione all'ufficio e da posizionare nella stessa rete locale dove è attestato il rack dell'Archivio Digitale Multimediale, sempre garantendo una banda di rete interna sufficiente.

II. L'esecuzione delle operazioni di intercettazione (art. 268 c.p.p.)

L'art. 268 c.p.p. contiene il 'cuore' dell'articolata nuova disciplina in materia.

12. registrazioni e verbali

I primi due commi dell'art. 268 c.p.p. ricordano come le comunicazioni intercettate sono registrate e che nel verbale delle operazioni svolte andrà trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

Il comma 1 dell'art. 89 disp. att. c.p.p. dettaglia il contenuto dei verbali in questione

disp.att.c.p.p. art. 89. Verbale e registrazioni delle intercettazioni.

1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.

In merito, si ricorda che il comma 2-bis pone dei severi limiti su quanto possa essere riportato nei verbali, dovendosi **curare che - salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini - nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o che riguardano dati personali 'sensibili'**.

13. la tecnologia utilizzabile

Sull'esecuzione delle operazioni il nuovo art. 268 comma 3-bis c.p.p., nell'ottica di assicurare la possibilità di reperimento delle migliori e più avanzate tecnologie sul mercato (piuttosto che rimettere a beni acquisiti dalla PA, non sempre all'avanguardia) consente il ricorso a *"impianti appartenenti a privati"* per procedere alle intercettazioni informatiche/telematiche, con la specificazione, di rilevante grado empirico, che per la gestione pratica del captatore informatico, e nello specifico nelle attività di avvio e di cessazione delle registrazioni, la polizia giudiziaria possa avvalersi di ausiliari idonei ai sensi all'articolo 348, comma 4 c.p.p.



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche
trasmissione, conservazione, deposito di verbali e registrazione (co. 4)

3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4.

I commi 4-8 disciplinano le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni.

- IL CONFERIMENTO nell'Archivio Digitale

14. trasmissione, conservazione, deposito di verbali e registrazione (co. 4)

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

Secondo la norma i verbali e le registrazioni sono trasmessi 'immediatamente' al PM e 'conservati' nel neo istituito archivio digitale (art. 269).

Salvo che intervenga l'autorizzazione del Giudice al ritardato deposito, i verbali e le registrazioni andranno 'depositati' nell'archivio digitale, unitamente ai decreti, entro cinque giorni dalla chiusura delle operazioni, per il tempo che il Pubblico Ministero fisserà, prorogabile dal giudice.

Il comma individua due distinte operazioni (trasmissione e deposito), ma, a ben vedere, occorre distinguerne una terza, intermedia e distinta dalle altre due, la c.d. 'conservazione'.

- 1) La prima consiste nella **trasmissione** al Pubblico Ministero (e cioè all'Ufficio Intercettazioni della Procura) da parte delle Polizia Giudiziaria (che si avvarrà necessariamente dei gestori) dei file delle registrazioni e dei verbali redatti. Tale operazione deve essere fatta *'immediatamente'* ed è finalizzata alla *"conservazione"* nell'ADI.
- 2) La seconda operazione (la *"conservazione"*) viene comunemente chiamata 'CONFERIMENTO' e consiste nell'operazione di materiale riversamento da parte del Pubblico Ministero (attraverso il personale tecnico addetto all'ufficio C.I.T.) dei verbali e delle registrazioni a lui trasmessi nell'Archivio digitale informatico. Questa operazione 'materiale' acquista valore formale, posto che 'immediatamente' dopo di essa scatta la procedura di 'discovery' di cui al punto seguente.
- 3) La terza operazione è il formale **'deposito'** nell'Archivio Digitale di tutto il materiale rilevante, finalizzato alla messa a disposizione delle parti di tutto il materiale multimediale acquisito e della documentazione pertinente ad esso e, più in generale, all'intera attività di intercettazione. Si tratta quindi di attività puramente formale (e non materiale), che comporta l'emissione di un



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche
trasmissione, conservazione, deposito di verbali e registrazione (co. 4)

provvedimento da parte del PM procedente, articolato su una pluralità di passaggi che verranno esaminati poco più avanti, quando si vedrà la procedura di discovery, continuandosi per ora in questa sede l'esame dell'attività della PG e del PM.

Per la norma, la prima operazione (**trasmissione**) deve essere fatta *'immediatamente'* dalla Polizia Giudiziaria, mentre la seconda e la terza (conservazione e deposito) devono essere fatte dal Pubblico Ministero *"entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni"*.

Occorre interrogarsi sull'individuazione dei momenti dopo i quali scattano i suddetti termini. Per quanto si tratti di termini la cui violazione non trova sanzioni processuali, è necessario risolvere alcuni problemi interpretativi al fine, del tutto pragmatico, di costruire la sequenza operativa che PG e PM dovranno seguire.

A parere dello scrivente, in una prima lettura, il termine *'immediatamente'* del comma 4 primo periodo si riferisce al completamento dell'attività di acquisizione della registrazione e di predisposizione dei relativi verbali da parte della PG, con riferimento a ciascun bersaglio e, quindi, a ciascun RIT.

Se è vero che l'avverbio *'immediatamente'* induce ad escludere dilatazioni temporali non giustificabili dai tempi tecnici necessari per il materiale completamento delle operazioni di ascolto e di redazione dei verbali, è parimenti evidente che i tempi delle due attività sono significativamente disallineati. Mentre l'acquisizione della registrazione è operazione tecnica, che si conclude nel momento in cui il file audio viene ad esistenza e viene salvato sul supporto hardware utilizzato (e quindi può considerarsi *'registrato'*), la redazione dei verbali è attività *'ideologica'* molto più complessa. Come visto, infatti, i commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 268 c.p.p. esigono che nei verbali vada trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate, ponendosi cura alla selezione delle comunicazioni rilevanti (che potranno anche contenere dati sensibili) ed all'espunzione di quelle non rilevanti, o vietate, così da evitare che siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone. Tale complessa attività non può compiersi ed esaurirsi in maniera adeguata se non alla fine dell'intera attività intercettiva quando, alla luce dell'intero compendio acquisito, la PG potrà completare con cognizione di causa la redazione dei verbali e la selezione di cui sopra.

Può pertanto ritenersi che l'avverbio *immediatamente*, pur riferibile alla conclusione delle operazioni per ciascun singolo RIT, vada agganciato anche alla chiusura di tutte le operazioni intercettive, *immediatamente* dopo il quale la PG è onerata di procedere alla trasmissione di tutto il lavoro svolto.

Tale momento è comunque diverso dalla conclusione delle indagini e dal loro riassunto nella c.d. relazione conclusiva della Polizia Giudiziaria, posto che il primo è una mera attività documentativa delle intercettazioni effettuate, accompagnata da prime valutazioni (comunque scrupolose) sulla rilevanza, sui contenuti e sui profili di tutela della riservatezza.

Quindi, per concludere sul punto, fermo restando che il tempo di riferimento può essere considerato quello successivo alla cessazione di tutte le attività di intercettazione effettuate, l'avverbio *"immediatamente"* del comma 4 primo periodo dell'art. 269 c.p.p. fa gravare sulla PG l'onere di procedere a far effettuare ai gestori



il trasferimento delle stesse alla Procura e a trasmettere i verbali sommari in tempi solleciti. Correlativamente grava sul PM titolare del procedimento, a conoscenza della complessità dell'attività svolta, l'onere di controllo del rispetto di suddetto termine, anche attraverso la formulazione di precise indicazioni temporali che, pur legate al caso di specie, vadano nella direzione di assicurare la rapida alimentazione dell'archivio digitale⁴.

Dal punto di vista operativo, la Polizia Giudiziaria procederà a chiedere alle aziende che hanno gestito il servizio di procedere alla masterizzazione dei contenuti su appositi supporti CD/DVD o Hard Disk portatile (supporti che replicano le ISO dei DVD).

Tali supporti saranno tempestivamente portati presso l'Ufficio C.I.T. della Procura, che procederà al successivo 'conferimento'.

15. Il conferimento (conservazione)

Con riferimento alla 'conservazione' delle registrazioni (e dei verbali) nell'archivio si osserva che essa si realizza attraverso il c.d. conferimento delle stesse all'interno dell'ADI.

In tema si riporta anche il comma 1 dell'art. 269 c.p.p., appunto dedicato alla "conservazione della documentazione".

269 c.p.p.

1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono **conservati integralmente** in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni.

Il conferimento è attività meramente tecnica di caricamento ('upload') dei file multimediali e documentali all'interno dell'archivio digitale attraverso il software di gestione dell'archivio stesso.

⁴ Il termine dopo il quale si debba ritenere scattare la necessità di immediato deposito viene interpretato in maniera differente dalle varie Procure italiane, potendosi sostenere sia che tale attività debba avvenire immediatamente al momento della chiusura di ciascuna operazione di intercettazione disposta, sia che la stessa debba effettuarsi all'atto della cessazione di tutte le operazioni di intercettazione disposte nell'ambito del medesimo procedimento. La nota diramata dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione in data 31.7.2020, in maniera condivisibile, ritiene **preferibile l'opzione secondo cui il momento di effettiva chiusura delle intercettazioni sia da individuarsi in quello di completa cessazione delle operazioni e di stesura di ogni relativo verbale.**

Tale determinazione pare dettata dal legislatore ove nel novellato quarto comma dell'art. 268 c.p.p., testualmente usando il plurale, prevede che "i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi ...", facendo propendere, pertanto, a ritenere che il conferimento nell'ADI debba essere connesso a tutta l'attività captativa (e, di conseguenza, fa riferimento a tutti i verbali relativi a quel procedimento). Ai medesimi fini appare rilevante anche la considerazione per cui "se la normativa persegue lo scopo, in un'ottica di garanzia, di documentare le sole conversazioni, oltre che utilizzabili, rilevanti ai fini delle indagini, tale scopo non può che essere raggiunto mediante una oculata selezione delle conversazioni rilevanti, onde distinguerle da quelle irrilevanti. Sennonché, sembra innegabile che tale selezione presuppone la ultimazione degli ascolti quale imprescindibile elemento di ricognizione e di analisi compiuta dei dati acquisiti."



Tale attività di caricamento è funzionale ad assicurare all'interno degli archivi della Procura il materiale delle intercettazioni al fine della loro conservazione in vista di ogni successiva esigenza processuale, come di seguito vedremo.

Va evidenziato come solo con il 'conferimento' nell'ADI i materiali in esame entrano nella sfera di responsabilità del Procuratore della Repubblica e si genera lo spossessamento da parte della polizia giudiziaria che ha l'onere di cancellazione dei dati nei propri archivi.

Si precisa che nell'archivio andranno caricate in maniera integrale le intercettazioni effettuate, ivi incluse quelle irrilevanti o non utilizzabili.

Ciò che è inserito nell'ADI viene considerato 'originale', quando sia nato in formato digitale, mentre verranno acquisite in 'copia telematica' le scansioni degli originali cartacei. Sul punto si richiamano le norme di cui al DM 20.4.2018:

DM 20.4.2018

Art. 1. Funzione dell'archivio riservato

1. Nell'archivio riservato istituito presso l'ufficio del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale **sono custoditi e conservati, sino al termine indicato dall'articolo 269, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, gli originali dei verbali, delle annotazioni e degli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono, ivi inclusi quelli relativi alle comunicazioni o conversazioni inutilizzabili o non rilevanti ai sensi dell'articolo 268, comma 2-bis, del codice di procedura penale.**

2. Fino alla attuazione del processo penale telematico presso gli uffici interessati, il pubblico ministero provvederà a formare copia informatica della documentazione analogica di cui al comma 1, al fine di consentirne la conservazione e la consultazione in formato digitale, attraverso gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della giustizia.

Il controllo di integrità del materiale conferito nell'ADI.

In questa sede può essere utile richiamare alcune preoccupazioni formulate nella nota 31.7.2020 del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione in relazione alle procedure di sicurezza e di conservazione dei dati in fase di conferimento nell'A.D.I., antecedenti alla **cancellazione definitiva dei dati dai server delle aziende** che gestiscono il servizio. Nella nota, infatti, si osserva come *"...pur essendo necessaria la scrupolosa e tempestiva applicazione della legge, si deve evitare ogni rischio di dispersione, perdita od alterazione delle fonti di prova acquisite per il tramite delle operazioni di intercettazione"* e, ricordando come *"la garanzia della conservazione corretta della fonte di prova sia di certo esigenza prioritaria rispetto alla stessa fase di cancellazione dei dati 'esterni'", **segnala la necessità per tutti i Procuratori della Repubblica "di procedere alla cancellazione dei dati solo allorché sia assicurata tale condizione."***

➔ Pare pertanto opportuno sin da ora prevedere che la cancellazione delle intercettazioni dai server dei gestori venga operata solo dopo che la Procura avrà comunicato, anche tramite la Polizia Giudiziaria, il positivo superamento di controllo di integrità del materiale conferito nell'archivio.

Sotto il profilo operativo meritano di essere qui riprodotte le disposizioni normative dell'art. 89 disp. att. c.p.p. art. dettate in maniera specifica per le intercettazioni con captatore informatico, che richiamano gli organi precedenti:



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

il deposito: termine di deposito (co. 4)

- all'impiego di programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
- all'esclusivo conferimento negli impianti della procura della Repubblica, con costanti controlli di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso.
- ove non sia possibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice dovrà dare atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.
- alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi al termine delle operazioni; a tale operazione si potrà provvedere anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 c.p.p.

89. Verbale e registrazioni delle intercettazioni (1).

2. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, devono essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso.

4. Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice dà atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.

5. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si dà atto nel verbale.

16. il deposito: termine di deposito (co. 4)

Il primo passaggio successivo all'avvenuto conferimento è quello che già il co. 4 definisce 'deposito'. Se ne comprende il senso leggendo il co. 4 unitamente ai successivi commi 6 e 8.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

...

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.



Come sopra visto il comma 4 dell'art. 268 c.p.p. prevede che, una volta conferite le registrazioni e i verbali nell'ADI, le stesse, unitamente ai decreti relativi vengano depositati per un certo periodo di tempo, suscettibile di essere prorogato dal Giudice.

Come si è detto, quindi, il deposito (in maniera analoga ad altri momenti processuali) è un atto di formale messa a disposizione delle parti del materiale acquisito con le intercettazioni.

Di tale deposito il Pubblico Ministero dovrà dare avviso a tutti i difensori delle parti.

La durata del deposito nell'archivio è indicata dal Pubblico Ministero procedente nell'avviso di cui al comma 6.

Le parti potranno chiedere al giudice una proroga di tale termine, evidentemente, in ragione del numero delle intercettazioni, dei soggetti coinvolti, ed anche dei tempi tecnici necessari per l'ascolto, anche alla luce delle condizioni logistiche della sala ascolto.

Pare ragionevole ritenere che, prima di adire il Giudice, le parti possano avanzare analoga istanza allo stesso PM, devolvendo la questione al Giudice solo in caso di disaccordo.

17. avviso ai difensori, ascolto, copia (co. 6 e 8)

L'avviso ex art. 268 co. 6 c.p.p.

In sostanza, dopo che l'ufficio competente della Procura informi il Pubblico Ministero dell'avvenuto completo conferimento, questi dovrà procedere alle seguenti attività:

- a) Controllo che tutti i decreti autorizzativi delle intercettazioni emessi da Giudice e PM (autorizzazione, proroga, convalida, etc...) siano disponibili nell'apposita sezione documentale istituita in TIAP
- b) Predisposizione "immediata" dell'avviso di cui al co. 6 ai difensori di tutte le parti, nel quale sia indicata la durata del deposito e che, **entro tale termine, le parti hanno facoltà di esaminare (per via telematica) gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.**

I difensori delle parti (di tutte le parti, quindi, e non solo degli indagati) saranno avvisati 'immediatamente' del termine di deposito, affinché esercitino la facoltà di esaminare 'per via telematica' gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche (co. 6 e 8).

Dal punto di vista operativo questa fase viene denominata (dalla DGSIA) 'FRUIZIONE' ed è esperibile esclusivamente tramite il solo ascolto per via telematica, con le modalità di seguito descritte.

A tale disposizione si collegano le previsioni del comma 8, che prevede che i difensori possono estrarre **copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto**, così come **richiedere stampa o copia su idoneo supporto dei flussi** informatici intercettati.



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

L'accesso all'ADI da parte dei difensori

La norma prevede che questo avviso debba essere emesso *“immediatamente”*, avverbio temporale che va agganciato al tempo di avvenuto conferimento delle registrazioni e dei verbali sull'ADI.

18. L'accesso all'ADI da parte dei difensori

Il riferimento del comma 6 dell'art. 268 c.p.p. alla *“via telematica”* quale modalità di esame e di ascolto è comprensibile alla luce delle qui rilevanti disposizioni dell'art. 89-bis co. 4 disp. att c.p.p.

89-bis

*4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni **con apparecchio a disposizione dell'archivio** e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.*

In sostanza l'accesso all'ADI finalizzato all'esame dei contenuti multimediali postula **l'accesso fisico dei difensori ai locali che ospitano le postazioni (apparecchi hardware portatili preinstallati) che consentono, attraverso apposti software dedicati**, proprio tale attività di ascolto delle registrazioni. Fatta salva la futura previsione di potenziamento delle possibilità di intrinseca remotizzazione di tale attività, si tratta di locali (le cc.dd. 'sale di ascolto' per gli Avvocati) situati all'interno o comunque accessori agli uffici di Procura.

A tal uopo anche la Procura di Modena ha allestito una specifica “saletta di ascolto” che ospita le due postazioni di lavoro fornite dal Ministero della Giustizia, l'accesso alla quale verrà regolato con apposito provvedimento dello scrivente.

Deve quindi escludersi in radice la possibilità che le postazioni da remoto, dalle quali accedere 'telematicamente' all'ADI, possano essere diverse da postazioni fisiche allestite nei pressi dell'Archivio e comunque all'interno degli uffici della Procura della Repubblica.

Conferma di questa impostazione si rinviene sia nella nota del Procuratore Generale presso la Cassazione 31.7.2020 citata, sia nella Circolare DGSIA n. 116623 del 20.7.2020 recante *“indicazioni operative sul completamento della digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni e delle ulteriori conseguenti attività logistiche e organizzative ex art. 269 c.p.p. e art. 89 bis disp. att. c.p.p.”* che proprio in attuazione del novellato art. 269 c.p.p. si fa carico del necessario supporto tecnico per la realizzazione delle postazioni attrezzate, costituite dalle 'sale d'ascolto', che il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria sta allestendo presso le Procure della Repubblica.

La DGSIA si occupa, inoltre, della sicurezza delle sale d'ascolto, prevedendo che essa sia garantita dalla realizzazione di un sistema di videosorveglianza dedicato a circuito chiuso, provvisto di telecamere digitali ad alta risoluzione, registratori digitali, monitor di controllo e infrastruttura di comunicazione, con registrazione delle immagini nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali.



Sul piano operativo la circolare segnala che all'individuazione e verifica della legittimazione dei soggetti che richiedono l'accesso all'Archivio delle intercettazioni si perviene mediante un **registro informatico denominato Mod. 37-bis** appositamente creato e reso operativo – ove verrà tenuta traccia dell'identità dei soggetti che accedono all'Archivio, dell'ora iniziale e finale dell'accesso, nonché degli atti dei quali è stata autorizzata la consultazione.

Ulteriori norme di dettaglio si trovano nel comma 3 dell'art. 89-bis citato, da cui si ricava che l'accesso fisico all'archivio può essere consentito anche agli interpreti.

89-bis

3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

La norma non fa riferimento all'accesso di possibili ausiliari del difensore che svolgano la pratica forense o di consulenti diversi dagli interpreti.

Quanto a **coloro che svolgano la pratica forense** si ritiene possibile prevederne l'accesso, posto che anche su costoro incombe l'obbligo della riservatezza e la loro posizione è parificata a quella degli avvocati sotto il profilo disciplinare. In caso, sarà però necessaria una specifica e motivata richiesta.

Quanto ad **altri ausiliari/consulenti del difensore**, si ritiene che ove il difensore rappresenti effettive esigenze difensive, ciascun Pubblico Ministero possa valutare l'autorizzazione all'accesso, non rilevandosi nella normativa un principio di limitazione delle esigenze difensive.

19. ritardato deposito (co. 5)

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Prima di passare all'esame dell'attività di acquisizione e stralcio, occorre precisare che rimane invariata la disciplina del '**ritardato deposito**' (co. 5) che consente al Pubblico Ministero di procedere al deposito di cui ai commi 4 e 6 in un momento successivo all'avvenuto completo conferimento nell'archivio, purché "*non oltre la chiusura delle indagini preliminari*".

Come già avviene, la relativa istanza di autorizzazione al deposito ritardato dovrà essere presentata al Giudice che ha autorizzato le intercettazioni.

Alla luce della ricostruzione sopra effettuata sembra comunque non superfluo precisare come il **deposito presuppone l'intervenuto conferimento**, talché la procedura per il ritardo andrà attivata solo dopo il conferimento, a sua volta successivo alla chiusura di tutto il compendio investigativo e non della singola intercettazione.



20. L'attività del giudice e delle parti, acquisizione e stralcio (co. 6)

Il medesimo comma 6 pone in successione allo scadere del termine di deposito una rilevante attività del Giudice, definita di "acquisizione e stralcio"

6 ... Scaduto il termine [di deposito], il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

21. l'elenco delle comunicazioni rilevanti

L'intervento del Giudice presuppone, a sua volta, una attività del Pubblico Ministero e delle altre parti (si sottolinea, ancora, di tutte le parti), cui grava l'onere di fornire al giudice *l'elenco delle comunicazioni rilevanti*.

L'attività del Giudice sarà possibile solo al termine del periodo di deposito stabilito dal PM, ed eventualmente prolungato dal Giudice, entro il quale le parti avranno proceduto all'esame degli atti e dei contenuti multimediali dell'ADI.

Si tratta di adempimenti nuovi anche per l'ufficio del Pubblico Ministero, che dovrà attrezzarsi per fornire l'elenco e argomentare, ove necessario, sulla rilevanza delle comunicazioni o dei dati che, altrimenti, sarebbero consegnate all'assoluta inutilizzabilità in quanto destinate allo stralcio e non acquisite con le procedure che seguono.

A ben vedere, appare più utile alla speditezza delle operazioni, che l'elenco delle comunicazioni rilevanti sia predisposto dal PM sin dall'inizio del periodo di deposito delle intercettazioni ed opportunamente comunicato ai difensori. Ciò anche al fine di consentire una più mirata attività difensiva in vista delle successive fasi.

Infatti la durata del deposito è stabilita dal PM, anche in base alla previsione in concreto delle attività difensive necessarie, e su tale scelta appare rilevante anche la circostanza che il PM abbia o meno già segnalato le telefonate rilevanti di cui chiederà l'acquisizione al Giudice.

Si rinvia *infra* all'esame delle modifiche degli artt. 415-bis e 454 c.p.p., da dove emerge che l'elenco in esame andrà predisposto al momento della redazione dell'avviso di conclusione indagini o della richiesta di giudizio immediato.

22. Gli adempimenti del Giudice

A questo punto si inserisce una fase giurisdizionale, davanti al Giudice (delle Indagini preliminari, nella maggioranza dei casi), finalizzata all'emissione di un provvedimento con cui il Giudice dispone:

- a) su indicazione delle parti, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, che non appaiano irrilevanti



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

perizia per la trascrizione delle registrazioni (co. 7)

- b) anche di ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne emerga la rilevanza.

Il Giudice provvede senza particolari formalità se non quella di avvisare le parti del giorno e dell'ora in cui adotterà la decisione, posto che la norma prevede che il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e debbano essere avvisati almeno ventiquattro ore prima.

La norma non indica termini processuali per il compimento di questa attività, pur essendo auspicabile che ad essa si giunga in tempi congrui rispetto all'esigenza di esercizio dell'azione penale o alla decorrenza di termini di custodia cautelare.

Ciononostante può ritenersi che la mancata adozione del provvedimento di formale acquisizione (e stralcio) non sia ostativo alle scelte anche definitive del Pubblico Ministero. A tale procedura, peraltro, non fanno riferimento se non in via eventuale, le norme di cui agli artt. 415-bis e 454 c.p.p., talché appare plausibile immaginare che ove la procedura di cui all'art. 268 co. 6 non sia attivata dalle parti in seguito a contrasti con il Pubblico Ministero, l'adempimento possa essere svolto anche in fase successiva, ad esempio in sede di udienza preliminare oppure, ove questa manchi o non vi si provveda, in sede di adempimenti preliminari al dibattimento.

Il mancato riferimento al Giudice delle Indagini preliminari induce ad escludere che trattisi di adempimento esclusivo di questi, e che, quindi, ove non si sia provveduto davanti a questi nella fase delle indagini o in quella dell'udienza preliminare, la competenza funzionale passi in capo al Giudice che procede, il quale dovrà assumere le determinazioni sullo svolgimento della perizia per la trascrizione delle intercettazioni di cui al co. 7.

Del resto, ove non vi sia disaccordo tra Pubblico Ministero e difesa, né vi siano intercettazioni da stralciare, l'adempimento potrà essere del tutto celere.

23. perizia per la trascrizione delle registrazioni (co. 7)

7. Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo (10).

Il comma 7 dell'art. 268 stabilisce che il giudice dispone la "trascrizione integrale delle registrazioni" ovvero "la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche" da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie.

Naturalmente il riferimento è alle comunicazioni destinate all'acquisizione ai sensi del comma 6, come indicate dalle parti, da ritenersi **non irrilevanti**.



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche
estrazione delle copie multimediali e documentali (co. 8)

Merita di essere sottolineata la possibilità (introdotta in sede di conversione del DL) di evitare la perizia finalizzata alla trascrizione o alla stampa dei dati, ove le trascrizioni sommarie e i cc.dd. 'brogliacci' della Polizia Giudiziaria non siano contestati dalle parti.

La norma, infatti, prevede che il Giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini.

Ove emergessero contestazioni, però, il Giudice dovrà procedere alla trascrizione o alla stampa, come sopra indicato.

Come espressamente previsto dalla norma, queste disposizioni possono essere svolte anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431 c.p.p. Da tale formulazione **rimane non precisato a livello normativo il tempo in cui questa attività andrà svolta, potendo trovare luogo all'esito dell'udienza preliminare come in momenti antecedenti o perfino successivi ove si giunga al dibattimento, purché nelle forme in contraddittorio** indicate.

Le trascrizioni e/o le stampe sono, in conseguenza della forma seguita, inserite nel fascicolo per il dibattimento.

Peraltro, ove le parti optino per un rito alternativo (giudizio abbreviato o patteggiamento) potrebbe non essere necessario procedere al suddetto adempimento.

Si ricorda che la forma della perizia qui richiamata diventa la modalità ordinaria per l'acquisizione delle registrazioni agli atti del procedimento e del processo. Si vedano le modifiche all'art. 242 c.p.p., di cui si riporta il nuovo testo:

c.p.p. art. 242. Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni.
1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.
2. Quando è acquisita una registrazione, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268, comma 7.

24. estrazione delle copie multimediali e documentali (co. 8)

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

Come già evidenziato *supra* i difensori hanno il diritto di estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto, così come, quanto ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di richiederne copia su idoneo supporto.

La materia è disciplinata in modo un po' farraginoso sia dal comma 8 dell'art. 268 c.p.p. sia dall'art. 89 bis co. 4 disp. att. c.p.p., che qui si ritiene utile riproporre

*4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti **quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e***



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

415-bis c.p.p.: un nuovo avviso

454 del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.

La collocazione sistematica del comma 8, l'ultimo nella narrazione dell'art. 268 c.p.p., ed il riferimento letterale in esso alle 'trascrizioni', in combinato disposto con l'art. 89-bis che fa riferimento all'acquisizione degli atti, inducono a ritenere **consentita la sola copia delle comunicazioni non irrilevanti**.

Laddove di tutte le altre comunicazioni irrilevanti o non utilizzabili resta possibile il solo ascolto telematico di cui al comma 6, la richiesta di copia dei file multimediali risulta limitata alle sole intercettazioni acquisite ai sensi del comma 6 e trascritte ai sensi del comma 7.

Le intercettazioni irrilevanti, peraltro, sono suscettibili di distruzione ai sensi dell'art. 271 co. 3 c.p.p.

25. 415-bis c.p.p.: un nuovo avviso

Art. 415-bis

2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari segna comunque il momento dopo il quale l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica (all'interno dell'Archivio Multimediale Riservato) gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi *indicati come rilevanti dal pubblico ministero*.

In tal senso è introdotto il comma 2-bis dell'art. 415-bis che prevede una specifica informazione.

Come già visto in sede di esame del comma 8 dell'art. 268 c.p.p. la copia delle intercettazioni potrà riguardare solo quelle ritenute rilevanti dal Pubblico Ministero o dalla difesa, o dal Giudice, qualora a questi la difesa si rivolga in seguito al diniego motivato del Pubblico Ministero. Nel comma 8 citato, invero, il riferimento era alle intercettazioni "non irrilevanti".

Il riferimento alla indicazione della "rilevanza" delle intercettazioni induce a ritenere che l'elenco di cui al comma 6 dell'art. 268 c.p.p. (vedi *supra*) debba essere predisposto, al più tardi, contestualmente all'avviso ex art. 415-bis c.p.p.

Il difensore potrà, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.



Si noti la differenza tra la procedura di cui all'art. 268 e quella di cui all'art. 415-bis c.p.p. Nel caso in cui non sorgano contestazioni tra accusa e difesa, le intercettazioni incluse nei due rispettivi elenchi vengono di fatto acquisite al fascicolo del pubblico ministero, e diventano perciò suscettibili di essere estrapolate in copia (digitale) e consegnate alla difesa. Tale risultato rimette alle parti la selezione di fatto delle telefonate rilevanti, così che tutte le altre rimarranno nell'archivio riservato ma non saranno utilizzabili da nessuna delle parti. La decisione del Giudice, in questo caso solo eventuale e dipendente dalla sollecitazione di una parte, è invece la forma ordinaria nei casi di cui all'art. 268 co. 6 c.p.p., a cui si ricorrerà quando risulterà necessario sancire l'utilizzabilità di intercettazioni prima della conclusione delle indagini preliminari. Quando, invece, tale necessità non sia presente, il Pubblico Ministero potrà ricorrere alla procedura del ritardato deposito, suscettibile di rimandare alla conclusione delle indagini il deposito alle parti, facendo così coincidere le due forme di deposito. Di fatto, tale procedura finisce per rendere sempre eventuale l'intervento del Giudice, aumentando il ruolo giocato dalle parti.

Alla luce della modifica normativa, si impone l'aggiornamento della modulistica in uso, per i casi in cui siano state svolte intercettazioni e si intenda utilizzare in tutto o in parte i risultati.

Dicitura possibile potrebbe essere la seguente:

Avverte che – ove nel procedimento si sia proceduto ad intercettazioni telefoniche, ambientali o telematiche - l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero (vedi provvedimento in atti /o allegato al presente avviso). Il difensore potrà, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco di ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sulle decisioni motivate del pubblico ministero il difensore potrà avanzare istanza al giudice ai sensi dell'art. 415-bis co. 2-bis c.p.p.

26. 454 c.p.p.: Giudizio immediato

454 co. 2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore (2).

La disciplina prevista dall'art. 415.bis co. 2- bis c.p.p. è sostanzialmente riprodotta – con la previsione di termini diversi - per il caso in cui il pubblico ministero abbia proceduto con richiesta di giudizio immediato.

Al riguardo, è stato introdotto il nuovo articolo 454, comma 2 bis, del Cpp, secondo cui, ave non abbia in precedenza già proceduto al deposito delle intercettazioni (secondo il paradigma dell'articolo 268 c.p.p.), il pubblico ministero, con la richiesta di



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Casi di utilizzo del captatore e motivazione 'rafforzata'

giudizio immediato, è tenuto a depositare l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova.

Entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato il difensore potrà depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia.

Sull'istanza è chiamato anche in questo caso a provvedere il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni provvederà il Giudice su richiesta del difensore.

E' espressamente previsto che il termine di quindici giorni possa essere prorogato di altri 10 giorni, su richiesta del difensore.

III. IL CAPTATORE INFORMATICO

Viene ad assumere caratteri di definitività la disciplina del captatore informatico, già oggetto di diversi interventi normativi (D.Lgs 216/2017; Legge 3/2019 'spazzacorrotti', D.L. 161/2019, convertito con modifiche nella L. 7/2020) e di interventi giurisprudenziali (Cass. Sezioni unite 28 aprile 2016, Scurato).

Si tenta in questa sede di fornire una lettura unitaria e complessiva.

27. Casi di utilizzo del captatore e motivazione 'rafforzata'

Innanzitutto rilevano le modifiche introdotte nell'art. 266 c.p.p., così definitivamente formulato

266 comma 2.

Negli stessi casi [del comma 1] è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

266 comma 2-bis.

L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.

In sostanza l'uso del captatore informatico su un dispositivo mobile (ma a ben vedere non pare potersi escluderne l'utilizzo anche su dispositivi fissi⁵) è ammesso

- a) nelle indagini su delitti di mafia e terrorismo di competenza delle DDA e delle Procure distrettuali (art. 51 co. 3-bis e 3-quinquies c.p.p.)

⁵ La norma fornisce una descrizione del captatore informatico in termini apparentemente molto limitati, autorizzandone l'uso solo sui dispositivi elettronici portatili. Non essendovi ragione di concepire un tale limite, rispetto agli spyware comunque installati su dispositivi fissi (PC), deve evidenziarsi che la norma non disciplina in toto gli usi potenziali del captatore, limitandosi ad includere nella menzione dell'art. 266 solo quelli di più ampia invasività, escludendo che possano sorgere dubbi sulle 'cimici informatiche' che siano collocate in maniera residente su computer fissi.



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Casi di utilizzo del captatore e motivazione 'rafforzata'

- b) nelle indagini sui delitti contro la pubblica amministrazione per i quali sia prevista una pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, **commessi dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio.**

Laddove nel primo caso l'uso del captatore è ammissibile 'sempre', per la seconda tipologia, invece, l'uso del captatore soggiace a precise limitazioni, dovendosi indicare nel provvedimento che lo richiede ed in quello che lo dispone, *le ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale*, e cioè le specifiche ed ulteriori esigenze che richiedono che l'intercettazione con tali modalità avvenga anche nei luoghi di privata dimora.

- c) Nelle altre indagini in cui sono possibili le intercettazioni telefoniche è anche possibile procedere ad intercettazioni ambientali, anche con uso del captatore, ma non nei luoghi di privata dimora, salvo che vi sia *fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa*

La riforma, pertanto, supera i limiti posti dalla Cassazione nella Sentenza SS.UU. Scurato⁶, giungendo a consentire l'uso del captatore (che la Sentenza aveva limitato ai soli delitti di criminalità organizzata), anche ai delitti ordinari e di p.a., però con i due chiari limiti sopra esposti.

Si può ritenere che, per consentire l'attivazione del microfono nei luoghi privati, la giustificazione richiesta dalla norma non sia solo quella rappresentata dal fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa (rigorosamente richiesta per i reati ordinari), ma anche **altra qualsivoglia spiegazione che giustifichi un'intercettazione invasiva anche nei luoghi privati, quindi non necessariamente legata alla commissione del reato, ma, ad esempio, a circostanze relative al soggetto intercettato ed alle sue modalità di comportamento.**

⁶ Va ricordato che l'uso del captatore informatico nelle intercettazioni ambientali era stato definitivamente ammesso dalla giurisprudenza nei reati di criminalità organizzata con le Sezioni Unite 'Scurato' e ricollegato alla disciplina dell'art. 13 DL 151/1991.

Sez. U, Sentenza n. 26889 del 28/04/2016 Cc. (dep. 01/07/2016) Rv. 266905 - 01 Scurato

L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico è consentita nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del D.L. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, in considerazione della forza intrusiva del mezzo usato, la qualificazione del fatto reato, ricompreso nella nozione di criminalità organizzata, deve risultare ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari, evidenziati nella motivazione del provvedimento di autorizzazione in modo rigoroso).

La medesima sentenza aveva anche approfondito la latitudine del concetto di 'criminalità organizzata', includendovi, oltre a quelli ex art. 51 co. 3-bis e 3-quater tutti i reati svolti in un ambito di associazione a delinquere:

Sez. U, Sentenza n. 26889 del 28/04/2016 Cc. (dep. 01/07/2016) Rv. 266906 - 01 Scurato

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.

Questa Sentenza, nel confermare la possibilità dell'utilizzo del captatore informatico nelle intercettazioni ambientali, nonostante le particolarità invadenti ed invasive dello stesso, proprio a causa di queste ne aveva però fermato l'utilizzo nei reati ordinari, determinando una sostanziale chiusura per l'utilizzo dello spyware al di fuori dei reati di criminalità organizzata.



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Casi di utilizzo del captatore e motivazione 'rafforzata'

Questa disciplina va integrata con le nuove previsioni introdotte nell'art. 267 c.p.p. art. 267. (Presupposti e forme del provvedimento).

art. 267 c.p.p.

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile **indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini**; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, **i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.**

La modifica, operante sul comma 1 dell'art. 267 c.p.p., secondo il tenore rigorosamente letterale, opera un distinguo rispetto ai reati di criminalità organizzata e contro la P.A., proprio in relazione all'uso del captatore informatico.

L'art. 267 comma 1, ove sono dettati i presupposti per l'autorizzazione delle operazioni di intercettazione, viene integrato con l'inserimento di previsioni rafforzate per il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile. In particolare viene richiesto che il decreto debba indicare (oltre all'assoluta indispensabilità dell'intercettazione, prevista in generale) le specifiche "*ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini*".

Al fine di rendere compatibile l'invasività dello strumento di intercettazione (spyware portatile) con le generali esigenze di privacy ed i limiti relativi ai luoghi di privata dimora, , si richiede però che il Giudice si occupi in maniera accurata delle modalità di intercettazioni, specificando nel provvedimento autorizzativo "*i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono*".

Considerato il diverso ed eccezionale regime operante per i delitti di criminalità organizzata, però, il dlgs 216/2017, in coerenza con la scelta delimitativa delle fattispecie rilevanti, aveva invece precisato che tali specificazioni non fossero richieste (in via di eccezione), quando si procede per i delitti di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell'art. 51 c.p.p.. La modifica normativa della Spazzacorrotti, forse per un errore cui è stato posto rimedio nel D.L. 161/2019, aveva escluso i reati contro la P.A. dall'eccezione prevista per i reati di cui all'art. 51 commi citati, così determinando per essi l'applicazione della disciplina generale. La riscrittura del 2019 ha completato l'assimilazione, estendendo l'esclusione della previsione sui "*i luoghi e il tempo*" prevista per i reati di C.O. anche ai reati contro la P.A..

Pertanto, il decreto che dispone le intercettazioni mediante captatore informatico dovrà dettare specifiche indicazioni circa la fase esecutiva dell'intercettazioni, dettagliando il perimetro spazio-temporale coperto dall'autorizzazione, individuando, anche indirettamente, i luoghi e il tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono del dispositivo portatile al cui interno è stato inoculato il captatore, solo quando si procede per i reati ordinari.



Ne risulta quindi che per i reati contro la P.A. (dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.) e per i reati ex art. 51 commi 3-bis e 3-quater (reati DDA) l'utilizzo del captatore non incontra limiti di utilizzo rispetto ai luoghi di privata dimora (anche non teatro di crimini) e non sono richieste specificazioni spazio-temporali di attivazione del microfono.

Quest'ultimo regime va esteso anche all'altra categoria dei reati di 'criminalità organizzata' ex art. 13 DL 152/1991 ulteriori rispetto all'elenco ristretto di cui all'art. 51 co 3-bis e 3-quater. Si tratta, come visto, di una categoria di 'riempimento' giurisprudenziale (Vedi SSUU Scurato) al cui interno, oltre ai delitti elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. sono inclusi anche quelli "comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato."

Per tutte e tre le categorie (PA e criminalità organizzata comune; art. 51; reati comuni), in caso di intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile il decreto deve comunque indicare le ragioni che rendono **necessaria** tale modalità captativa. In tal senso sarà onere del Pubblico Ministero richiedente fornire adeguata motivazione.

A ben vedere non si vede in base a quali elementi il giudice potrà/dovrà limitare tempi e luoghi dell'intercettazione ma, evidentemente, per i reati di 'criminalità organizzata comune' la norma mira ed escludere intercettazioni indiscriminate.

Si aggiunge che l'art. 267 co. 1 sarà applicabile, nel nuovo ultimo testo, alle intercettazioni disposte dopo il 31.8.2020 (salvo ulteriore proroga), data in cui saranno possibili intercettazioni mediante *trojan* anche per i reati ordinari⁷.

28. Il decreto d'urgenza.

Per completare la disamina della disciplina del captatore, va esaminato il disposto dell'articolo 267 co. 2 bis c.p.p., laddove è prevista la possibilità per il pubblico ministero di disporre d'urgenza l'intercettazione tramite *trojan* soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p. e per i delitti contro la pubblica amministrazione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

267 c.p.p.

⁷ Allo stato (e fino al 31.8.2020), nei casi in cui si proceda ad intercettazione ambientale mediante captatore informatico nei procedimenti per reati contro la P.A. e di criminalità organizzata comune, non sono dovute specifiche indicazioni sulle ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, né l'individuazione dei luoghi e del tempo "anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono."

Il fatto che la norma non sia ancora applicabile, comunque, non esclude che tali indicazioni – obbligatorie a far data dal 31.8.2020 - possano già essere fornite dal Giudice.



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Il decreto d'urgenza.

*2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile **soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.***

La norma prevede che il pubblico ministero debba indicare le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice.

Si sottolinea il rinvio al comma 1, dal quale deriva, come sopra indicato, che il PM debba anche dare conto delle peculiari "ragioni" che giustificano l'utilizzo del captatore informatico anche in tali luoghi.

Sotto il profilo operativo meritano di essere qui riprodotte e richiamate, soprattutto a beneficio della Polizia Giudiziaria delegata, le disposizioni normative dell'art. 89 disp. att. c.p.p. dettate in tema.

89. Verbale e registrazioni delle intercettazioni.

*1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. **Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.***

2. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, devono essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso.

4. Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice dà atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.

5. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si dà atto nel verbale.

IV. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA ED IL NUOVO RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO

La legge n. 7 del 2020, ha voluto attribuire al pubblico ministero un ruolo più incisivo sotto il profilo del controllo dell'esecuzione delle operazioni e nella gestione dei risultati delle intercettazioni.



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Il decreto d'urgenza.

Il Pubblico Ministero precedente deve fornire indicazioni e vigilare sui contenuti dei verbali delle intercettazioni, nei quali confluiscono le informazioni sulle operazioni di intercettazione e le trascrizioni sommarie del contenuto delle comunicazioni intercettate.

Questo nuovo ruolo del pubblico ministero trova fondamento nel testo dell'articolo 268, comma 2 bis c.p.p.:

268 co. 2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.

La preoccupazione del legislatore è volta a prevenire che nei verbali confluiscono elementi non rilevanti ai fini delle indagini, massimamente ove suscettibili di ledere la reputazione delle persone o contenenti dati personali 'sensibili'.

Ciò comporta che la Polizia giudiziaria interloquirà con il Pubblico Ministero sul contenuto delle intercettazioni mediante annotazioni che potranno continuare a riportare le trascrizioni integrali delle registrazioni, siano rilevanti o meno. Ma grava sul PM il controllo sui verbali redatti dalla PG, ove non potranno essere trascritte, o anche sommariamente riportate, quelle conversazioni che ledano la reputazione delle persone cui i dialoghi si possano riferire o che riguardino dati personali sensibili a norma di legge.

Il divieto di trascrizione presuppone, però, come appena rilevato, la non rilevanza ai fini probatori di tali conversazioni. Se, quindi, il dato sensibile o l'espressione lesiva della reputazione assumano rilevanza per l'oggetto e i fini di indagine, potranno/dovranno essere legittimamente trascritti.

Sul contenuto delle "espressioni lesive della reputazione delle persone" pare evidente che si tratti di espressioni la cui pubblicità possa arrecare danno all'onore ed al decoro di persone. Proprio sul presupposto che si tratti di dialoghi senza alcun rilievo, oggettivo e soggettivo, per l'indagine, se ne vieta la trascrizione, per evitarne la successiva pubblicità, quale mezzo da cui deriva il danno.

In tema di dati sensibili si ricorda che il REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE

Così individua i dati 'sensibili' negli artt. 9 e 10⁸:

⁸ Articoli richiamati dall'art. 22 del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 (*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*)

Art. 22. Altre disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679. 2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e «dati giudiziari» utilizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del codice in materia di protezione dei



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Il ruolo del Pubblico Ministero ed i rapporti con la Polizia Giudiziaria

Articolo 9 (Trattamento di categorie particolari di dati personali)

1. E' vietato trattare **dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.**

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

Articolo 10 (Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati)

1. Il trattamento dei **dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza** sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Le complementari competenze del Procuratore della Repubblica, in generale, e del Pubblico Ministero titolare dello specifico procedimento emergono anche dalle altre norme in tema di archivio digitale, di archivio riservato delle intercettazioni e di 'registro degli accessi', congiunte a quelle sulla pubblicità degli atti (art. 114 c.p.p.) ed alla generale disciplina sul controllo di rilevanza e sull'utilizzabilità delle intercettazioni, che determinano il passaggio dall'Archivio riservato al fascicolo delle indagini preliminari ('acquisizione').

29. Il ruolo del Pubblico Ministero ed i rapporti con la Polizia Giudiziaria

La nuova disciplina sin qui esaminata postula l'adozione di nuove modalità lavorative da parte di ciascun pubblico ministero, sia in relazione ai propri adempimenti nello svolgimento delle operazioni e nelle fasi successive di acquisizione e di utilizzo dei risultati.

Come si è visto, nei procedimenti nei quali siano disposte intercettazioni telefoniche occorrerà devolvere grande diligenza nella **selezione delle telefonate effettivamente rilevanti ed utili sul piano probatorio** e nell'opera di espunzione e, comunque, di **prevenzione rispetto alle telefonate che non devono confluire negli atti del fascicolo del Pubblico Ministero** perché irrilevanti, soprattutto ove contenenti dati sensibili non rilevanti, o lesive della reputazione, o radicalmente inutilizzabili.

In tal senso la riforma introduce un vero e proprio dovere di vigilanza in capo al Pubblico Ministero (268 co. 2-bis c.p.p.), declinato come responsabilità generale del Procuratore della Repubblica quanto alla gestione dell'Archivio Riservato Multimediale (che è archivio centralizzato dell'ufficio di Procura) e singolo magistrato titolare del procedimento rispetto alla concreta attività della Polizia Giudiziaria.

Tale compito richiede da parte del Procuratore della Repubblica l'indirizzo alla Polizia Giudiziaria di direttive di carattere generale, ma soprattutto il mantenimento di **rapporti di massima collaborazione e di confronto**, assicurati attraverso una **interlocazione costante**, anche informale (secondo quanto solitamente avviene nella

dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento.



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Le intercettazioni in fase cautelare.

fase delle indagini preliminari, ossia in una fase per sua natura non inquadrabile in rigidi e schematici protocolli), del magistrato del pubblico ministero titolare delle indagini con gli organi di polizia giudiziaria delegati alle operazioni.

La Polizia Giudiziaria infatti, a sua volta, in quanto deputata ad acquisire conoscenza diretta dei contenuti delle intercettazioni, dovrà improntare la propria attività ad analoga opera di rigorosa selezione, sia per evitare che nei c.d. "brogliacci" di ascolto o verbali di trascrizione sommaria sia documentato il contenuto di conversazioni manifestamente irrilevanti o inutilizzabili, sia per poter fornire ausilio al PM procedente per la predisposizione dell'elenco delle intercettazioni rilevanti nelle varie fasi investigative e processuali.

La collaborazione necessaria dovrà vedere la Polizia Giudiziaria attenta a sottoporre i casi dubbi alla tempestiva valutazione del pubblico ministero, cui spetta di vagliare i contenuti delle intercettazioni e, all'interno di una valutazione dipendente dalla complessiva indagine in corso e dalle peculiarità del procedimento, fornire direttive circa l'inserimento o meno nei verbali e/o nelle annotazioni, a seconda della loro utilizzabilità ed effettiva rilevanza.

Tale attività è svolta anche a beneficio della di fase acquisizione delle telefonate rilevanti, il cui elenco le parti dovranno fornire al Giudice ai fini di cui all'art. 268 co. 7 c.p.p., la cui predisposizione richiederà la più ampia collaborazione con la Polizia Giudiziaria che ha proceduto.

È evidente quindi che i nuovi compiti del Pubblico Ministero trovano luogo sin dalle prime fase dell'attività, a cominciare da quella di rendicontazione delle operazioni intercettive nelle relazioni e note riassuntive periodiche (cadenzate in base alla durata dell'autorizzazione all'intercettazione), di norma finalizzati alla richiesta di proroga del periodo stesso.

30. Le intercettazioni in fase cautelare.

c.p.p. art. 291. Procedimento applicativo.

*1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, **limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio** di cui all'articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.*

...

*1-ter. - Quando è necessario, **nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.***

c.p.p. art. 292. Ordinanza del giudice.

*2-quater. Quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, **delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali.***

c.p.p. art. 293. Adempimenti esecutivi.

*3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. **Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in***



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Le intercettazioni in fase cautelare.

ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.

disp.att.c.p.p. art. 92. Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare.

1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione.

1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.

Dalle disposizioni che precedono emergono anche significativi elementi in merito alla necessità che il Pubblico Ministero provveda sin dalla fase della richiesta di misura cautelare all'individuazione delle intercettazioni rilevanti, alla loro elaborazione, ed al conferimento delle stesse in maniera tale da poter soddisfare il successivo diritto dei difensori ad acquisirne copia.

Appare quindi utile sin da questa fase la predisposizione dell'elenco delle intercettazioni rilevanti di cui si è parlato diffusamente in sede di esame del comma 6 dell'art. 268 c.p.p.

Il comma 1 dell'art. 291 prevede che la richiesta di misura cautelare basata anche su intercettazioni debba essere accompagnata dai *"verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269"*, con evidente riferimento alla 'rilevanza' delle stesse, ed alla preventiva acquisizione nell'archivio digitale mediante l'attività, già sopra descritta, del 'conferimento'.

Il rispetto di tali indicazioni è funzionale anche all'esercizio delle facoltà difensive, posto che il novellato art. 293 co. 3 espressamente prevede il diritto del difensore di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1, con diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.

Secondo le indicazioni già introdotte dalla riforma Orlando, le comunicazioni dovranno essere riportate soltanto in parte, avuto riguardo ai soli *"brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate (291 co. 1-ter)*, evitando la riproduzione integrale delle stesse, secondo la medesima tecnica espositiva a cui è chiamato anche il Giudice nell'ordinanza cautelare dall'art. 292 co. 2-quater. Tali disposizioni vanno nel senso di pretendere la chiara e puntuale individuazione del materiale probatorio, con i conseguenti benefici in punto di motivazione, e, al contempo, di evitare rischi di violazioni del diritto alla riservatezza.

Per l'effetto dovrà essere cura del singolo pubblico ministero assicurare che, prima della richiesta di misura cautelare supportata dagli esiti di operazioni intercettive, la polizia giudiziaria provveda

- a predisporre minuta dell'elenco delle intercettazioni rilevanti, sul quale il PM dovrà compiere opera di attento vaglio
- a depositare tutte le registrazioni così da poterne organizzare per tempo l'eventuale duplicazione.



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Comunicazioni con il difensore (art. 103 c.p.p.)

Infine, la disposizione di cui all'art. 92 comma 1-bis disp. att. c.p.p. fa sì che non si proceda al deposito alle parti degli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili, le quali saranno quindi restituiti al pubblico ministero, che continuerà a custodirli e conservarli nell'archivio di cui all'articolo 89-bis.

Sotto il profilo stilistico, il p.m., redigendo la richiesta di misura cautelare si limiterà a riportare solo i brani essenziali delle trascrizioni, mediante un'accurata selezione dei dialoghi più probanti, tralasciando od omissando riferimenti a fatti, cose o persone non strettamente necessari e funzionali.

In ogni caso, la consapevolezza che l'estrapolazione di singole frasi da una intera conversazione potrebbe comportare l'opposto rischio di un'alterazione del senso della stessa frase rende possibile la mirata riproduzione del contenuto integrale, dovendosi però rifuggire prassi di quasi integrale 'copia e incolla' di tutto materiale raccolto nella informativa conclusiva della Polizia Giudiziaria. La stessa Polizia Giudiziaria è peraltro invitata a redigere le annotazioni perseguendo una sobrietà contenutistica che persegua i medesimi fini di cui qui si parla e non ometta di compiere da subito, all'esito dell'esame del compendio probatorio, opera di selezione da trasfondere anche in apposito elenco delle conversazioni e comunicazioni rilevanti.

Il Pubblico Ministero, a sua volta, dovrà selezionare le intercettazioni rilevanti per ottenere la misura cautelare, ma dovrà trasmettere al giudice anche qualsiasi registrazione che possa dimostrarsi astrattamente favorevole all'indagato, secondo il disposto di cui all'art. 291 co. 1 c.p.p.. Pari attenzione andrà rivolta alla presentazione di istanza di ritardato deposito al Giudice, ricorrendone solitamente i presupposti del conferimento delle telefonate nell'archivio riservato.

Quanto al Giudice, pure normativamente chiamato a valutare la selezione del materiale inerente alle intercettazioni, potrà implicitamente o espressamente pronunciarsi sulla rilevanza delle comunicazioni, così da potersi ritenere le stesse formalmente acquisite ai sensi dell'art. 268 co. 6, con decisione che, in quanto assunta inaudita altera parte, sarà comunque suscettibile di revisione, su istanza delle parti, nel prosieguo del procedimento.

31. Comunicazioni con il difensore (art. 103 c.p.p.)

La riforma ha anche modificato il comma 7 dell'art. 103 c.p.p.

*7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, **non possono essere utilizzati**. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, **il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta**).*

Oltre alla radicale inutilizzabilità delle registrazioni in esame, sussiste un vero e proprio divieto di trascrizione anche sommaria nei verbali e brogliacci.

Si ricorda che la disciplina dell'art. 103 c.p.p. nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, mirando a garantire l'esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza (art. 270-bis c.p.p.)

conversazioni che integrino esse stesse reato o che siano comunque estranee al mandato professionale tra il legale e gli assistiti. Ove necessario l'attenta verifica dei presupposti che determinano l'inutilizzabilità potrà essere sottoposta a verifica successiva.

Al di fuori dei casi dell'art. 103 c.p.p., opera comunque il divieto di utilizzazione degli atti coperti da segreto professionale di cui all'art. 271 co. 2 e 200 c.p.p.

32. Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza (art. 270-bis c.p.p.)

Nessuna modifica opera la riforma sul testo dell'art. 270-bis c.p.p., che detta una disciplina a specifica per le intercettazioni di *comunicazioni di servizio* di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza.

La norma (come noto introdotta con L. 3 agosto 2007, n. 124) prevede la segretezza immediata e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni, e, una volta terminate le intercettazioni, la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri di copia della documentazione contenente le informazioni destinate all'utilizzazione nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.

Le comunicazioni potranno essere utilizzate solo in caso di esplicita risposta negativa o di mancata opposizione del segreto entro 60 giorni dalla notificazione della richiesta.

Prima di tale data le intercettazioni sono utilizzabili *“solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.”*

Tale disciplina va ora aggiornata al nuovo regime, rispetto al quale vi è piena compatibilità. La disciplina non pone limiti alla trascrizione anche sommaria delle comunicazioni, ma rafforza l'esigenza di segretezza e le modalità di utilizzazione delle informazioni che, comunque, andranno conservate nell'archivio riservato (art. 268 co. 4 c.p.p.) in vista delle decisioni sulla rilevanza e sull'utilizzabilità.

c.p.p. art. 270-bis. Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza.

1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata segretezza e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.

2. terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Divieti di pubblicazione (art. 114 c.p.p.)

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

33. Il nuovo reato di cui all'art. 617-septies c.p.

La tutela della riservatezza è alla base anche della disciplina già in vigore dal 26 gennaio 2018 concernente il nuovo reato di cui all'art. 617-septies c.p. che così dispone (vedi Art. 1 D.Lgs 216/2017)

617-septies c.p. (Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente)

1. Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Il reato richiede che la diffusione delle registrazioni di incontri carpite 'fraudolentemente' sia effettuato con l'elemento soggettivo doloso (dolo specifico) di recare danno all'altrui reputazione o immagine.

34. Divieti di pubblicazione (art. 114 c.p.p.)

Medesima esigenza di tutela della riservatezza viene in rilievo con la novella dell'art. 114 c.p.p., concernente i divieti di pubblicazione.

Il nuovo testo dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 114 (che entrerà in vigore dal 1 settembre 2020) è il seguente:

art. 114 co. 2 c.p.p.

E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292.

2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.

In sostanza le intercettazioni non acquisite secondo le forme previste restano oggetto di un **divieto assoluto di pubblicazione**. Come visto in precedenza, non sono acquisibili al procedimento le intercettazioni non rilevanti: esse, destinate a rimanere nell'archivio multimediale delle intercettazioni fino a quando non ne venga disposta la distruzione, non sono mai suscettibili di pubblicazione.

Tale norma va letta congiuntamente al secondo periodo dell'art. 269 co. 1 c.p.p., che svincola dal segreto solo le intercettazioni acquisite al fascicolo del pubblico ministero (in quanto rilevanti o non irrilevanti), che potranno essere rese accessibili nell'Archivio Riservato al Giudice e alle parti nelle forme di legge.



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Divieti di utilizzazione (art. 271 c.p.p.)

...Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate

L'archivio previsto dall'art. 269 comma 1 c.p.p., e disciplinato dall'art. 89 bis disp. att., è distinto ed esterno al fascicolo del pubblico ministero, di cui all'art. 373 comma 5 c.p.p.; e l'inserimento dei risultati delle intercettazioni nell'archivio previsto dall'art. 269 comma 1 c.p.p. non ne comporta l'acquisizione al fascicolo delle indagini preliminari. Per gli atti investigativi e per i risultati delle intercettazioni esistono regole di tutela del segreto diversi.

Laddove i primi soggiacciono al segreto investigativo previsto dall'art. 329 c.p.p., che cade per gli atti di cui l'imputato possa avere conoscenza (art. 329 comma 1 c.p.p.), gli atti acquisiti con le intercettazioni restano coperti da un segreto ulteriore, che permane dopo che i difensori delle parti vi abbiano avuto accesso per l'esercizio dei propri diritti e facoltà, per cessare solo al momento in cui le intercettazioni siano state acquisite al fascicolo del pubblico ministero in quanto non irrilevanti, e nei limiti di quelle così selezionate.

Anche rispetto al divieto di pubblicazione, che cessa per gli atti non più coperti dal segreto quando sono concluse le indagini preliminari ovvero al termine dell'udienza preliminare, con l'eccezione in caso di emissione di ordinanza di misure cautelare ex art. 292 c.p.p., con riferimento alle intercettazioni rilevanti il segreto permane comunque fino al momento dell'acquisizione al fascicolo delle indagini del Pubblico Ministero, nelle forme di cui agli artt. 268 co. 6, 415-bis e 454 c.p.p.

Si tratta di una tutela ulteriore, propria dei segreti professionale e di ufficio, prevista in attuazione del divieto di comunicare e divulgare i dati registrati per finalità diverse da quelle per cui l'intercettazione è ammessa, secondo quanto imposto dalla normativa di garanzia della privacy. E la distinzione di questo ulteriore segreto da quello investigativo giustifica la specifica previsione del divieto di pubblicazione degli atti cui si riferisce l'art. 114 comma 2- bis c.p.p.; un divieto che permane anche dopo che essi non siano più coperti dal segreto investigativo.

Secondo quanto prevede il regolamento della privacy, infatti, i dati personali sono oggetto di trattamento e sono raccolti solo per lo scopo per il quale il trattamento è autorizzato. Non sono ammessi trattamenti incompatibili con le finalità per le quali sono stati autorizzati; e i dati personali non possono essere conservati per un tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti. Esaurito questo tempo, i dati vanno distrutti d'ufficio o su iniziativa degli interessati.

35. Divieti di utilizzazione (art. 271 c.p.p.)

Il novellato art. 271 c.p.p. individua in generale i casi di inutilizzabilità delle intercettazioni, prevedendo naturalmente l'inutilizzabilità delle intercettazioni svolte al di fuori dei casi consentiti, ma anche:



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Utilizzazione in procedimenti diversi (art. 270 c.p.p.)

- in caso di inosservanza delle norme formali previste, anche in punto di motivazione dei provvedimenti, dall'art. 267 c.p.p.

- in caso di mancata effettuazione dei verbali delle operazioni o di utilizzo di impianti non installati in Procura in assenza di apposito provvedimento autorizzativo del Pubblico Ministero

Il nuovo comma 1-bis, inoltre, esclude in radice l'utilizzabilità dei dati acquisiti *nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo*).

Inutilizzabilità è prevista per le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei soggetti indicati nell'art. 200 co. 1 c.p.p.:

a) ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

c) medici e chirurghi, farmacisti, ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

La documentazione delle intercettazioni in questione deve essere distrutta dal Giudice, salvo che costituisca corpo del reato.

c.p.p. art. 271. Divieti di utilizzazione.

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.

1-bis. Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo.

2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati [c.p.p. 103, commi 5 e 7].

3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1, 1-bis e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

36. Utilizzazione in procedimenti diversi (art. 270 c.p.p.)

Un intervento importante realizzato in sede di legge conversione del DL 161/2019 riguarda l'utilizzabilità delle intercettazioni - in genere e tramite captatore informatico - in procedimenti diversi.

L'intervento legislativo segue quello giurisprudenziale delle Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019 Ud. (dep. 02/01/2020) Rv. 277395 - 01 così massimata: *"In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali*



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Utilizzazione in procedimenti diversi (art. 270 c.p.p.)

l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.

Nei casi di reati connessi, ossia collegati strutturalmente, probatoriamente e finalisticamente, i procedimenti non sono "diversi" a norma dell'articolo 270 c.p.p. e non opera il divieto di utilizzazione, ma con il limite che, a loro volta, i reati connessi rientrino nel novero di quelli per i quali sono ammesse le intercettazioni.

Si riporta il nuovo testo dell'art. 270 comma 1 c.p.p., con in grassetto le modifiche della L. 7/2020:

c.p.p. art. 270. Utilizzazione in altri procedimenti.

*1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino **rilevanti** e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1.*

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis.

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

Il primo comma è regola generale per le intercettazioni ambientali, mentre il comma 1-bis si occupa delle intercettazioni mediante captatore.

Le novità rispetto alla formulazione previgente sono rappresentate, nel comma 1, dalla specificazione del carattere di "rilevanza" delle intercettazioni e dalla ulteriore specificazione che queste devono comunque riguardare reati per i quali le intercettazioni sono ordinariamente ammesse ex articolo 266, comma 1 c.p.p.

In tali casi, a prescindere dalla formale iscrizione dei reati connessi all'interno del medesimo fascicolo o in via autonoma, si è al di fuori del divieto di utilizzazione stabilito dall'articolo 270, sempreché i reati rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266 c.p.p.

Per le intercettazioni tramite captatore, il testo definitivo è diverso da quello riferibile alla riforma Orlando del 2017. La norma prevede infatti l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni tra presenti anche per la prova di reati diversi "qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2 bis" del c.p.p., e cioè dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p. ovvero i delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Resta poi ferma la possibilità di utilizzo delle intercettazioni ordinarie e di quelle tramite captatore informatico, anche rispetto a reati diversi per le quali siano direttamente utilizzabili, al di fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 270 comma 1 bis c.p.p., quale nuova notizia di reato, punto di partenza di nuove indagini o, quando l'intercettazione in sé costituisca "corpo del reato", perché integrante di per sé la



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Utilizzazione in procedimenti extra penali

fattispecie criminosa (si pensi alla rilevazione di segreto d'ufficio che avvenga tramite conversazione telefonica)⁹.

Meritano di essere ripresi anche gli ultimi due commi della norma laddove prevedono che quando i reati diversi siano di competenza di altra A.G., i verbali e le registrazioni delle intercettazioni saranno depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento, secondo le disposizioni dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8 (comma 2). Il comma 3 attribuisce sia al pubblico ministero che ai difensori delle parti la facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

37. Utilizzazione in procedimenti extra penali

Secondo la giurisprudenza civile¹⁰ i risultati delle intercettazioni eseguite nel procedimento penale sono pienamente utilizzabili sia dal giudice tributario sia dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, senza le limitazioni che l'art. 270 c.p.p. prevede per l'utilizzazione in altri procedimenti penali. Si ritiene in particolare che *«le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedurali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., norma quest'ultima riferibile al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato o dell'indagato sicché si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale»*.

Quanto al procedimento tributario si sostiene che *«non ricorre nei procedimenti diversi da quello penale in seno al quale siano state autorizzate ed espletate le intercettazioni telefoniche, la ratio sottesa al divieto stabilito dall'art. 270 c.p., la quale è volta ad evitare che procedimenti con imputazioni fantasiose possano legittimare il ricorso alle intercettazioni, al fine di propiziarne l'utilizzazione in procedimenti per reati che non avrebbero consentito questo mezzo d'indagine»*¹¹.

Analogamente è orientata la giurisprudenza amministrativa, nel presupposto, ancora più radicale, che *«in tema di rapporti fra processo penale e procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici, gli eventuali errori nella procedura di acquisizione delle prove da par-te dell'autorità giudiziaria che rendano le stesse inutilizzabili nel procedimento penale non ne comportano l'automatica inutilizzabilità in sede amministrativa»*¹²; sicché l'inutilizzabilità delle intercettazioni non può spiegare effetti

⁹ Sez. U, Sentenza n. 32697 del 26/06/2014 Ud. (dep. 23/07/2014) Rv. 259776 - 01Floris *In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa.*

¹⁰ Cfr. Cass., SU 15 gennaio 2020, n. 741, m. 656792, Cass., SU, 12 febbraio 2013, n. 3271, m. 625434, Cass., SU, 24 giugno 2010, n. 15314, m. 613973, Cass., SU, 23 dicembre 2009, n. 27292, m. 610804.

¹¹ Cass., sez. V, 7 febbraio 2013, n. 2916, m. 625254.

¹² Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2009, n. 7703.



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

Utilizzazione in procedimenti extra penali

oltre gli ambiti processuali penali¹³ e «*gli atti e le risultanze tutte del procedimento penale, comunque acquisiti, devono essere valutati autonomamente dall'Amministrazione*»¹⁴.

Sicché si riconosce l'utilizzazione a fini extrapenali dei risultati di intercettazioni che non siano stati selezionati come rilevanti in alcun procedimento penale, come se si ammettesse l'intercettazione anche a fini amministrativi, in palese violazione della Costituzione.

Anche questa giurisprudenza deve ritenersi comunque superata dall'attuale disciplina delle intercettazioni, perché i verbali e le registrazioni custoditi nell'archivio di cui all'art. 269 comma 1 c.p.p. sono assolutamente inutilizzabili; e possono esserne prelevati solo in quanto selezionati ai fini dell'utilizzazione in un processo penale. Nessuno potrebbe estrarre copia di verbali o registrazioni conservate nell'archivio di cui all'art. 269 comma 1 c.p.p.

Il Procuratore della Repubblica reggente
dott. Giuseppe Di Giorgio

¹³ T.A.R. Roma sez. III, 19 marzo 2008, n. 2472, T.A.R. Roma sez. II, 6 giugno 2013, n. 5638.

¹⁴ T.A.R. Lecce sez. III, 15 ottobre 2010, n. 2079.



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Modena

il Procuratore Aggiunto

OGGETTO: Entrata in vigore della riforma delle intercettazioni: L. 28 febbraio 2020, n. 7

PARTE SECONDA: Indicazioni operative per la Polizia Giudiziaria

La legge n. 7 del 2020 ha voluto attribuire al Pubblico Ministero un ruolo più incisivo sotto il profilo del controllo dell'esecuzione delle operazioni e della gestione dei risultati delle intercettazioni.

Il Pubblico Ministero deve fornire indicazioni e vigilare sui contenuti dei verbali delle intercettazioni, nei quali confluiscono le informazioni sulle operazioni di intercettazione e le trascrizioni sommarie del contenuto delle comunicazioni intercettate.

Questo compito del pubblico ministero trova fondamento nel testo dell'articolo 268 co. 2 bis c.p.p., ove è introdotto un vero e proprio potere-dovere di vigilanza:

268 co. 2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.

La preoccupazione del legislatore è volta a prevenire che nei verbali confluiscono elementi non rilevanti ai fini delle indagini, soprattutto ove suscettibili di ledere la reputazione delle persone o contenenti dati personali 'sensibili'.

Al fine di fornire concreta attuazione alla nuova disciplina, e ritenendo che occorra partire dalla riscrittura di alcune fasi di lavoro strettamente connesse con l'operato della Polizia Giudiziaria delegata all'esecuzione delle operazioni, si provvede a fornire in questa sede alcune indicazioni di carattere generale.

Ciò nell'obiettivo di sintetizzare le linee guida che dovranno essere poste nella gestione delle intercettazioni telefoniche, telematiche, ed ambientali da parte dei magistrati e degli operatori di Polizia, rendendo più agevole l'attuazione del potere-dovere di vigilanza che incombe sui primi.

Ciascun magistrato del Pubblico Ministero titolare del procedimento all'interno del quale vengono svolte intercettazioni dovrà vigilare sul rispetto delle indicazioni generali e, ove necessario, impartire specifiche indicazioni. Ogni questione dubbia o complessa verrà sottoposta alla valutazione del Procuratore della Repubblica.

Di seguito si esaminano alcuni momenti operativi di cruciale importanza, impartendo in neretto le prime essenziali prescrizioni operative per la Polizia Giudiziaria, suscettibili di revisione in futuro in seguito alla verifica del concreto funzionamento del nuovo regime, alla conoscenza di eventuali diverse prassi operative in ambito nazionale, o al consolidarsi di specifici e diversi orientamenti interpretativi sui punti oggi ancora passibili di diverse interpretazioni.



I. LE CONVERSAZIONI IRRILEVANTI E LA LORO ANNOTAZIONE SUI VERBALI

1. La Polizia Giudiziaria è tenuta, in generale, ad evitare la verbalizzazione delle intercettazioni non rilevanti, prive di qualsiasi valenza probatoria nella prospettiva delle indagini sui reati per le quali sono disposte, o su reati connessi.

2. Particolare attenzione dovrà essere riposta nell'evitare la trascrizione delle:

a. intercettazioni nelle quali emergano espressioni lesive della reputazione delle persone¹⁵

b. intercettazioni che contengano dati personali definiti sensibili dalla legge

Queste tipologie di intercettazioni potranno essere trascritte solo ove risultino rilevanti ai fini delle indagini sui reati per le quali sono disposte, o su reati connessi.

3. In presenza di intercettazioni in senso lato 'irrelevanti' la Polizia Giudiziaria dovrà evitare di procedere alla trascrizione della telefonata nei verbali sintetici di cui all'art. 268 co. 2 c.p.p., verbali che sono destinati a confluire nel fascicolo del Pubblico Ministero e, in prospettiva, secondo le condizioni di legge, anche in quello del dibattimento, passibili di inserimento negli atti posti a fondamento di richieste di misure cautelari.

Nel brogliaccio di ascolto ci si dovrà limitare:

- a) -all'annotazione "INTERCETTAZIONE IRRILEVANTE AI FINI DELLE INDAGINI"
- b) all'indicazione, se conosciuti, degli INTERLOCUTORI
- c) alla CAUSA della non trascrizione (ad es. 'contiene dati sensibili' o 'contiene espressioni offensive della reputazione', 'contenuti di nessun rilievo probatorio sui fatti di interesse')
- d) all'indicazione generale e sintetica dell'OGGETTO della conversazione (conversazione su argomenti familiari, conversazione su temi personali, conversazione con il difensore sulle scelte difensive, etc.)

SENZA ALCUN SUNTO O TRASCRIZIONE DEL CONTENUTO NÉ NEL BROGLIACCIO NÉ NELL'INFORMATIVA.

4. Unica eccezione può essere rappresentata dalle conversazioni che possano risultare **favorevoli all'indagato**, circostanza che potrebbe essere opportunamente indicata dalla stessa PG nell'appunto sintetico di cui sopra, rimandandosi ad un momento successivo la scelta circa la trascrizione.

5. Divieto di trascrizione sussiste per le comunicazioni intercorrenti con il difensore (ed inerenti il mandato difensivo nel procedimento penale), che soggiacciono alla tutela di cui all'art. 103 co. 4 c.p.p. La nuova disciplina prevede non solo l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma un radicale **divieto di trascrizione anche sommaria** nel verbale delle operazioni, ove saranno indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

6. Una disciplina a parte è prevista per le intercettazioni delle **comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di**

¹⁵ Esempio può essere l'intercettazione relativa a condotte non commendevoli ascrivibili a indagati o a terze persone (tipico caso è rappresentato dall'emergere di rapporti extraconiugali) o altre condotte di eventuale rilievo solo deontologico o disciplinare, ma indifferenti ai fini probatori rispetto alle indagini in corso o di altri eventuali reati connessi.



informazione per la sicurezza, sulle quali l'articolo 270-bis c.p.p. detta regole specifiche, che vanno ora attualizzate al nuovo regime. Il divieto non riguarda la verbalizzazione, ma le modalità e i casi di utilizzabilità. Potendo esse contenere segreti di stato, le stesse devono ritenersi segrete ed occorrerà porre particolare cura nella verbalizzazione.

7. Irrilevanza parziale Ove la conversazione sia affetta da tali problemi solo in parte, si procederà alla non trascrizione della sola parte irrilevante, evidenziata dalla dicitura "OMISSIS", accompagnata da i dati sopra indicati.

Laddove non sia possibile separare gli elementi rilevanti ai fini dell'indagine dalle esigenze di riservatezza ricorrendo nella trascrizione a "OMISSIS", la registrazione sarà necessariamente rilevante e, pertanto, integralmente trascrivibile, in quanto la riforma prevede che la tutela della riservatezza debba comunque cedere il passo alle esigenze dell'indagine.

8. Interlocuzione con il Pubblico Ministero. In tutti i casi dubbi **la Polizia Giudiziaria non mancherà comunque di rivolgersi al pubblico ministero, cui spetterà la parola definitiva in ordine a quanto fare confluire negli atti.**

9. Il pubblico ministero procedente, oltre a fornire indicazioni dirimenti nella fase di prima captazione e verbalizzazione delle telefonate, dovrà curare anche le scelte di valorizzazione probatoria delle telefonate stesse, ponendo particolare attenzione ad evitare la trasfusione negli atti (ad esempio nelle richieste di misure cautelari) delle telefonate inutilizzabili, irrilevanti, specie se lesive della reputazione.

Il Sostituto Procuratore titolare delle indagini potrà sempre procedere ad interlocuzione sul punto con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto, anche procedendo ad emanare alla PG procedente direttive scritte a doppia firma.

10. S.D.I. Le annotazioni di polizia giudiziaria che riferiscono degli esiti delle intercettazioni non potranno essere inserite o richiamate negli archivi informatici delle forze di polizia e nel Sistema Informativo Interforze (S.D.I.) del Ministero dell'Interno, senza l'autorizzazione scritta del P.M. In nessun caso, comunque, potrà ritenersi consentita la conservazione in quei sistemi informativi di dati riferiti ad intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili

II. IL TRASFERIMENTO-DEPOSITO DELLE INTERCETTAZIONI

1. Come visto in sede di disamina dell'art. 268 co. 4 c.p.p. (vedi PARTE PRIMA) i verbali e le registrazioni sono trasmessi 'immediatamente' al PM e 'conservati' nel neo istituito Archivio Riservato Digitale Multimediale Delle Intercettazioni di cui all'art. 269 c.p.p. (acronimo: A.R.M. o A.D.I.)

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

2. L'avverbio *immediatamente*, pur riferibile alla conclusione delle operazioni per ciascun singolo RIT, **va agganciato, quanto alla decorrenza, alla chiusura di tutte le**



operazioni intercettive, immediatamente dopo il quale la PG è onerata di procedere alla trasmissione di tutto il lavoro svolto.

Tale momento è comunque diverso dalla conclusione delle indagini e dal suo riassunto nella c.d. relazione conclusiva della Polizia Giudiziaria, posto che il primo è una mera attività documentativa delle intercettazioni effettuate, accompagnata da prime valutazioni (comunque scrupolose) sulla rilevanza, sui contenuti e sui profili di tutela della riservatezza.

Se è vero che l'avverbio 'immediatamente' induce ad escludere dilatazioni temporali non giustificabili dai tempi tecnici necessari per il materiale completamento delle operazioni di ascolto e di redazione dei verbali, è parimenti evidente che i tempi delle due attività sono significativamente disallineati. Mentre l'acquisizione della registrazione è operazione tecnica, che si conclude nel momento in cui il file audio viene ad esistenza e viene salvato sul supporto hardware utilizzato dal gestore (e quindi può considerarsi 'registrato'), la redazione dei verbali è attività 'ideologica' della Polizia Giudiziaria. I commi 1 e 2 dell'art. 268 c.p.p. esigono che nei verbali vada trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate, attività da compiersi ponendo cura alla selezione delle comunicazioni rilevanti (che potranno anche contenere dati sensibili) ed alla non trascrizione di quelle non rilevanti, o vietate, così da evitare che siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o dati sensibili. Tale complessa attività non può compiersi ed esaurirsi in maniera adeguata se non **alla fine dell'intera attività intercettiva** quando, alla luce dell'intero compendio acquisito, la PG potrà completare con cognizione di causa la redazione dei verbali e la selezione di cui sopra.

Quindi, fermo restando che il tempo di riferimento può essere considerato quello successivo alla cessazione di tutte le attività di intercettazione effettuate, l'avverbio "immediatamente" del comma 4 primo periodo dell'art. 269 c.p.p. fa gravare sulla PG l'onere di procedere alla trasmissione dei verbali e a far effettuare ai gestori il trasferimento delle registrazioni in tempi solleciti.

3. Correlativamente grava sul PM titolare del procedimento, a conoscenza della complessità dell'attività svolta, l'onere di controllo del rispetto di suddetto termine, anche attraverso la formulazione di precise indicazioni temporali che, pur legate al caso di specie, vadano nella direzione di assicurare la rapida alimentazione dell'archivio riservato digitale.

In tal senso la Polizia Giudiziaria provvederà a concordare con il PM procedente una scansione temporale congrua con il dato normativo (alla cui violazione, non risulta prevista alcuna sanzione processuale).

4. Dal punto di vista operativo, la Polizia Giudiziaria, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni intercettive, procederà a chiedere alle aziende che hanno gestito il servizio di effettuare alla masterizzazione dei contenuti su appositi supporti CD/DVD o Hard Disk portatile (supporti che replicano le ISO dei DVD).

5. Tali supporti saranno tempestivamente portati, unitamente alle scansioni dei verbali e delle trascrizioni sommarie redatte dalla PG operante, presso l'Ufficio C.I.T. della Procura, che procederà al successivo 'conferimento'.

6. Gli originali cartacei di verbali e delle trascrizioni potranno essere depositati anche presso la segreteria del magistrato che procede, ma la scansione degli stessi (in formato



pdf) dovrà comunque essere depositata unitamente ai file multimediali presso l'Ufficio CIT.

7. La cancellazione delle intercettazioni dai server dei gestori sarà operata solo dopo che il Pubblico Ministero precedente avrà comunicato, anche tramite la Polizia Giudiziaria, il positivo superamento del controllo di integrità del materiale conferito nell'archivio.

7. Con riferimento alla procedura c.d. di 'ritardato deposito' di cui al comma 5 dell'art. 268 c.p.p., la Polizia Giudiziaria ne prospetterà al PM la necessità di ritardare il deposito dei file multimediali e di testo ai difensori solo dopo il trasferimento delle conversazioni (cui conseguirà, tecnicamente, l'operazione c.d. di 'conferimento'), a sua volta successivo alla chiusura di tutto il compendio investigativo e non della singola intercettazione.

III. L'ACQUISIZIONE DELLE INTERCETTAZIONI

1. Come sopra visto in sede di esame del comma 6 dell'art. 268 c.p.p., l'inserimento delle registrazioni nell'Archivio Riservato non determina l'utilizzabilità delle intercettazioni, che consegue solo dopo la fase dell'acquisizione delle intercettazioni al procedimento (e cioè al fascicolo delle indagini del Pubblico Ministero). Tale fase (salvo che non si proceda all'avviso ex art. 415-bis c.p.p. o a richiesta di Giudizio immediato) si svolge davanti al Giudice dopo che le parti hanno potuto procedere all'ascolto dei materiali multimediali conferiti e ad acquisire la documentazione rilevante. La disciplina prevede che tutte le parti (anche il Pubblico Ministero, che non può limitarsi all'acritica richiesta di acquisizione di tutte le intercettazioni, senza selezione in punto di inutilizzabilità e di irrilevanza) **debbano indicare al Giudice le telefonate rilevanti**. Per il Pubblico Ministero tale attività è particolarmente importante ove sia necessario dimostrare la rilevanza di comunicazioni contenenti dati sensibili.

2. L'indicazione delle comunicazioni rilevanti da parte del Pubblico Ministero e l'assenza di disaccordo con le parti determina invece l'utilizzabilità delle comunicazioni ove si proceda all'avviso ex art. 415-bis c.p.p. o a richiesta di Giudizio immediato. A maggior ragione, quindi, in questi casi, la compilazione di tale elenco diventa momento fondamentale per l'utilizzabilità delle conversazioni stesse.

3. Appare opportuno prevedere che l'elenco sia formato in tempi il più possibile anticipati, auspicabilmente in epoca anteriore o coeva alla trasmissione delle intercettazioni ai fini del loro conferimento, così da consentire al Pubblico Ministero di valutare l'utilità della condivisione con le difese sin dall'inizio della fase di deposito, in vista di una maggiore speditezza degli stessi adempimenti difensivi (infatti la durata del deposito è stabilita dal PM, anche in base alla previsione in concreto delle attività difensive necessarie).

4. Nel richiamare quanto già esposto nella PARTE PRIMA, si procede in questa sede a invitare la Polizia Giudiziaria ad integrare la propria attività con la predisposizione nel corso o al termine dell'attività, dell'elenco delle comunicazioni rilevanti, sottoponendolo al Pubblico Ministero per le sue determinazioni e valutazioni nelle fasi successive.



IV. LE INTERCETTAZIONI NELLA FASE CAUTELARE

1. Dalle norme di cui agli artt. 291 commi 1 e 1-ter, 292 co. 2-quater, 293 co 3 c.p.p. si ricavano significativi elementi in merito alla necessità che il Pubblico Ministero provveda sin dalla fase della richiesta di misura cautelare all'individuazione delle intercettazioni rilevanti, predisponendo specifico elenco, alla loro elaborazione, ed al conferimento delle stesse in maniera tale da poter soddisfare il successivo diritto dei difensori di procedere all'ascolto e di acquisirne copia.

2. La richiesta di misura cautelare, pertanto, dovrà individuare con precisione le telefonate rilevanti che si ritiene di utilizzare ai fini cautelari. Ove il GIP condivida l'indicazione nell'ordinanza che dispone la misura cautelare, le relative intercettazioni potranno considerarsi acquisite al fascicolo delle indagini preliminari ed utilizzabili.

3. Le comunicazioni dovranno essere riportate soltanto in parte, avuto riguardo ai soli *“brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate (291 co. 1-ter)*, evitando la riproduzione integrale delle stesse, secondo la medesima tecnica espositiva a cui è chiamato anche il Giudice nell'ordinanza cautelare dall'art. 292 co. 2-quater. Tali disposizioni vanno nel senso di pretendere la chiara e puntuale individuazione del materiale probatorio, con i conseguenti benefici in punto di motivazione, e, al contempo, di evitare rischi di violazioni del diritto alla riservatezza.

4. Si chiede quindi alla Polizia Giudiziaria di voler redigere - quale allegato alla nota riepilogativa delle indagini redatta anche al fine di prospettare al Pubblico Ministero la sussistenza degli elementi per la formulazione di richieste di misure cautelari – specifico elenco delle telefonate rilevanti.

5. Si invita inoltre la Polizia Giudiziaria di voler redigere le proprie annotazioni conclusive e prospettazioni al PM di valutare la formulazione al GIP di richieste di misure cautelari, di procedere a riprodurre le conversazioni evidenziando i *“brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate (291 co. 1-ter)*, se del caso, in aggiunta alla riproduzione integrale delle stesse, secondo la medesima tecnica espositiva a cui saranno chiamati PM e Giudice nei loro provvedimenti.

6. Infine, occorre che la Polizia Giudiziaria assicuri che, prima della richiesta di misura cautelare supportata dagli esiti di operazioni intercettive, siano depositate tutte le registrazioni così da poterne organizzare per tempo la gestione della fase di deposito delle stesse ai difensori.

Il Procuratore della Repubblica reggente
dott. Giuseppe Di Giorgio



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Modena

il Procuratore Aggiunto

OGGETTO: Entrata in vigore della riforma delle intercettazioni: L. 28 febbraio 2020, n. 7

PARTE TERZA. GLI ARCHIVI PREDISPOSTI DALLA DGSIA

A) GLI UFFICI C.I.T.

Prima di procedere ad affrontare gli aspetti organizzativi del servizio intercettazioni, si opera una ricognizione sull'Ufficio C.I.T. della Procura di Modena.

È stata confermata alle nuove previsioni normative la struttura denominata Centro per le Intercettazioni delle Telecomunicazioni (sala CIT) sita negli uffici della Procura della Repubblica, ove si svolgono le attività connesse all'effettuazione delle intercettazioni. L'Ufficio C.I.T. è il riferimento per la gestione delle operazioni di intercettazione e, poi, per le operazioni di accesso all'Archivio Riservato Multimediale delle intercettazioni.

A tale struttura può accedere esclusivamente il personale autorizzato dal Procuratore della Repubblica. Tale obiettivo è stato perseguito dal Ministero prevedendo la separazione fisica dei locali necessari:

- locali destinati all'ascolto delle intercettazioni (le 'salette di ascolto per gli avvocati' ove sono installate postazioni di lavoro dedicate)
- locali ove sono ubicate le sale ascolto riservate alla Polizia Giudiziaria
- ambienti ove sono collocati gli apparati elettronici e informatici utilizzati per lo svolgimento dei servizi di intercettazione (*rack*) con configurazione di rete ed installazione del software di base necessario per l'archiviazione dei file multimediali

In tale ricognizione vanno aggiunte le sale server distrettuali, ove sono collocati i server per la gestione del fascicolo dematerializzato relativo alla documentazione sulle intercettazioni (TIAP).

Il Ministero ha provveduto nel tempo all'adeguamento degli impianti elettrici e di climatizzazione ai fini della messa in sicurezza del collegamento con i *rack*.

In ogni sede è stato, altresì, realizzato un sistema di videosorveglianza dedicato a circuito chiuso, provvisto di telecamere digitali ad alta risoluzione, registratori digitali, monitor di controllo e infrastruttura di comunicazione, con registrazione delle immagini nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto i CIT siano luoghi nella esclusiva disponibilità dei Procuratori della Repubblica – i quali ne regolamentano l'accesso e disciplinano la presenza della polizia giudiziaria e dei fornitori, stipulando con questi ultimi contratti per il noleggio della strumentazione hardware e per la materiale esecuzione delle operazioni di intercettazione, il Ministero ha opportunamente ritenuto necessario garantire un livello di sicurezza uniforme e maggiore rispetto a quello esistente, inserendo i CIT nel perimetro degli interventi di sicurezza informatica.



A tal fine sono stati realizzati a livello nazionale interventi di cablaggio delle 140 sale CIT, di acquisto dei rack e server per le sale CIT, con installazione degli applicativi per la messa in sicurezza dei CIT; sviluppo di un software per l'archiviazione digitale dei contenuti delle intercettazioni (con caratteristiche tali da soddisfare i requisiti derivanti dall'applicazione delle previsioni della riforma); acquisto delle licenze per i sistemi di vigilanza e tracciatura tecnologica (cd. loggatura); installazione dei sistemi di vigilanza e tracciatura delle attività svolte presso le sale CIT.

Il C.I.T. della Procura di Modena

Attualmente, l'ufficio CIT della Procura di Modena è ubicato, quale unico Ufficio nel piano, al quarto piano dell'Ufficio della Procura sito in Corso Canalgrande 81.

L'ufficio è composto da:

personale amministrativo:

dott.ssa Sabina SCIANCALEPORE (funzionario responsabile)

cond. a.s. Davide MORELLI

personale tecnico:

Mar. C.C. Cristian GIBERTONI

Particolare cura andrà posta dalla Dirigenza dell'ufficio nel costante aggiornamento e monitoraggio delle anagrafiche dei soggetti deputati alle operazioni ed autorizzati all'ingresso nelle sale.

Le salette di ascolto

Presso gli uffici della procura della Repubblica sono state individuate e allestite le sale per l'ascolto delle conversazioni e comunicazioni registrate, in attuazione di quanto indicato dal novellato art. 269 c.p.p.

La Procura di Modena ha allestito in apposito locale DUE postazioni dedicate, con i mezzi forniti dal Ministero (arredi, pc portatili), adeguamento degli impianti elettrici.

Come richiesto dal Ministero (vedi in particolare nota DOG. 27/05/2020 N. 84600.U) particolare cura andrà posta dalla Dirigenza dell'ufficio *“al fine di evitare possibili disservizi causati da un uso improprio dell'impianto elettrico e garantire la corretta funzionalità e continuità del servizio, si raccomanda **di non aggiungere ulteriori carichi elettrici** che assorbendo nuova potenza potrebbero causare un sovraccarico del sistema e il conseguente collasso. Gli impianti realizzati sono infatti stati progettati per le esigenze della sala CIT riscontrate all'atto dei sopralluoghi: ogni aggiunta di apparecchiature dovrà pertanto tenere conto preventivamente della richiesta di potenza degli impianti presenti”*

Postazioni di conferimento

Presso i locali C.I.T. è stata allestita una postazione di lavoro fissa appositamente dedicata alle operazioni di conferimento, secondo le indicazioni della DGSIA, differente da



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

C) L'ARCHIVIO RISERVATO MULTIMEDIALE

quelle destinate all'ascolto, da individuare tra le postazioni (computer fissi o portatili) cui dovrà essere sempre garantita una banda di rete interna sufficiente.

B) TIAP/Document@ AR - SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE

La DGSIA ha previsto che la parte documentale relativa alle intercettazioni sia gestita all'interno del sistema TIAP.

Nello specifico è stato rilasciato in esercizio il modulo "TIAPAltri" che consente la gestione specifica delle intercettazioni.

Nella versione 4 di TIAP-Document@ è presente una sezione per la gestione separata della documentazione (non multimediale) inerente alle intercettazioni.

Si tratta della Sezione denominata "ARCHIVIO RISERVATO".

Nella stessa andranno inserite le richieste dei pubblici ministeri, i decreti del GIP e gli allegati.

Attraverso questo sistema sarà possibile la trasmissione delle richieste della Procura al GIP e, viceversa.

Il sistema gestisce I. la creazione del sottofascicolo di Archivio Riservato, II. L'inserimento richieste PM, allegati, provvedimenti del GIP III. La trasmissione al GIP.

A sua volta il GIP caricherà i propri provvedimenti sul medesimo sistema, secondo protocollo operativo che verrà appositamente concordato.

C) L'ARCHIVIO RISERVATO MULTIMEDIALE

La disciplina dell'ADI

L'archivio è disciplinato dalle norme sopra indicate, cui si è aggiunto il DM 20 aprile 2018.

L'ARM è destinato a contenere e conservare integralmente i "verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo" (art. 269 c.p.p.).

Al momento risulta in distribuzione la versione 2.

Con nota del 10 agosto 2020 la DGSIA ha comunicato di aver terminato le operazioni di installazione e messa in sicurezza dell'"archivio digitale multimediale", strumento che consentirà "*l'esecuzione delle operazioni di trasferimento dei contenuti oggetto della intercettazione nonché il loro ascolto e la fruizione.*", ed ha invitato gli uffici ad attivare le iniziative ritenute opportune per la sperimentazione delle modalità di esercizio dell'archivio multimediale.

Il sistema è in carico all'assistenza tecnica esterna (RTI Telecom) che opera l'assistenza sistemistica; le operazioni di manutenzione dei software sono sottoposte a verifiche da parte dei tecnici della DGSIA, e ciascun ufficio è comunque invitato a richiedere ai propri fornitori verificarne il funzionamento (anche attraverso conferimenti di prova) con il supporto dei referenti tecnici dei locali CISIA.

La scelta ministeriale è stata nel senso di consentire alle società operanti sul territorio nazionale di "*continuare ad operare le attività di intercettazione in conformità alle individuali scelte di sviluppo dei relativi sistemi, tuttavia, allo scopo di garantire il*

La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

C) L'ARCHIVIO RISERVATO MULTIMEDIALE

trasferimento dei contenuti all'interno di un sistema unico (archivio multimediale delle intercettazioni) è stato necessario indicare alle aziende uno standard per la compilazione dei contenuti oggetto di trasferimento."

Pertanto l'archivio multimediale delle intercettazioni, quale sistema nazionale di archiviazione dei contenuti oggetto di intercettazioni prevede un'installazione uniforme presso tutti i CIT (o i diversi locali individuati) delle Procure della Repubblica.

LA DGSIA assicura essere stato già verificato l'integrale funzionamento dell'apparato e la sua concreta capacità di ricevere i contenuti oggetto del trasferimento da parte delle aziende, indipendentemente dalla loro materiale tipologia e consistenza, a condizione che siano stati compilati in modo conforme alle specifiche tecniche, così da seguire in modo uniforme sul territorio nazionale una 'sintassi identificativa univoca' degli eventi oggetto del trasferimento.

Una volta trasferiti all'interno dell'archivio multimediale i contenuti saranno gestiti in autonomia dagli uffici nelle fasi di ascolto/fruizione, rilascio di copia ed esportazione verso altro ufficio.


Formazione e assistenza

Sulla piattaforma di e-learning, raggiungibile da postazioni interne alla Rete Unica Giustizia all'indirizzo <https://e-learning.giustizia.it> sono disponibili i materiali informativi relativi ai sistemi informatici interessati (Archivio Digitale Multimediale e TIAP-Document@).

L'assistenza tecnica sarà assicurata con le consuete modalità tramite apertura di ticket al Single Point of Contact (SPOC). Si ribadisce l'importanza della apertura di ticket ai fini della tracciabilità degli interventi effettuati sui sistemi.

La sua gestione richiede una serie articolata di profili, ciascuno con compiti precisi:

Archivio Digitale – Flusso organizzativo



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

C) L'ARCHIVIO RISERVATO MULTIMEDIALE





Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Modena

il Procuratore Aggiunto

OGGETTO: Entrata in vigore della riforma delle intercettazioni: L. 28 febbraio 2020, n. 7

PARTE QUARTA. REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLE INTERCETTAZIONI

La modifica processuale delle intercettazioni risulta avere ricadute necessarie e rilevanti sugli assetti organizzativi degli uffici di Procura, in seguito all'introduzione di nuovi sistemi informatici, con i conseguenti effetti sull'organizzazione dell'ufficio e sul lavoro del personale amministrativo che dovrà farvi fronte.

Significative anche le ricadute sugli aspetti logistici legati alla predisposizione di un'auletta dedicata all'ascolto delle conversazioni da parte degli avvocati.

Obblighi del Procuratore della Repubblica in tema di misure di sicurezza

L'art. 89-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p. onera il Procuratore della Repubblica

- della sorveglianza, direzione e custodia, nell'archivio digitale, di verbali, atti e registrazioni

- dell'individuazione delle prescrizioni di gestione dell'archivio e delle modalità di accesso così da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni

- non necessarie per il procedimento

- irrilevanti

- di cui è vietata l'utilizzazione

- riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia.

- della gestione degli accessi all'Archivio che il comma 3 prevede riservati al giudice che procede ed ai suoi ausiliari, al pubblico ministero ed ai suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, ai difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete.

- della gestione del registro degli accessi, ove andranno annotati data, ora iniziale e finale, atti specificamente consultati

della disciplina delle modalità di ascolto e di rilascio delle copie delle registrazioni

- della gestione del registro del rilascio delle copie degli atti e delle registrazioni.

In conformità agli obblighi di legge, si allega una prima regolamentazione necessaria ai fini indicati.

ALLEGATO: REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLE INTERCETTAZIONI PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MODENA (versione 1.0 – 26 agosto 2020)

Il Procuratore della Repubblica reggente
dott. Giuseppe Di Giorgio



La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche

C) L'ARCHIVIO RISERVATO MULTIMEDIALE

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLE INTERCETTAZIONI PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MODENA

(versione 1.0 – 26 agosto 2020)

1) L'archivio delle intercettazioni

1. Per "archivio delle intercettazioni" si intende il complesso degli archivi formati da:

a) A.R.M. – Archivio Riservato Multimediale: archivio informatico contenuto sui server della Procura, destinato a contenere le registrazioni audio-video intercettate, e ogni altro atto ad esse relativo, nonché i verbali delle operazioni redatti dalla Polizia Giudiziaria.

b) TIAP - Archivio Riservato Documentale: archivio informatico destinato a contenere la scansione di tutti i provvedimenti del Giudice e del PM che dispongono, autorizzano, convalidano, prorogano le intercettazioni, nonché le relazioni della Polizia Giudiziaria che chiedono procedersi a intercettazione o riferiscono sull'esito parziale o totale delle stesse.

c) Originali cartacei: gli originali cartacei degli atti destinati in formato elettronico nei due archivi sopra detti saranno contenuti in apposito faldone accessorio al fascicolo cartaceo del procedimento all'interno dei quali le intercettazioni siano disposte.

2) L'Ufficio C.I.T. ed i locali C.I.T.

1. Presso la Procura è istituita la struttura denominata Centro per le Intercettazioni delle Telecomunicazioni (Ufficio C.I.T.) sita negli Uffici della Procura della Repubblica, ove si svolgono le attività connesse all'effettuazione delle intercettazioni.

2. La struttura ospita i seguenti locali (locali C.I.T.)

- locali ove sono ubicate le sale ascolto riservate alla Polizia Giudiziaria
- locali destinati all'ascolto delle intercettazioni (le 'salette di ascolto per gli avvocati' ove sono installate le postazioni sicure di lavoro)
- ambienti ove sono collocati gli apparati elettronici e informatici utilizzati per lo svolgimento dei servizi di intercettazione (*rack*) con configurazione di rete ed installazione del software di base necessario per l'archiviazione dei file multimediali

3. Ai locali del C.I.T., situata al quarto piano dello stabile di Corso Canalgrande 81, può accedere esclusivamente il personale dell'Ufficio CIT ed ogni altra persona autorizzata dal Procuratore della Repubblica.

4. Con dotazione ministeriale i locali CIT sono presidiati da un sistema di videosorveglianza dedicato a circuito chiuso, provvisto di telecamere digitali ad alta risoluzione, registratori digitali, monitor di controllo e infrastruttura di comunicazione, con registrazione delle immagini nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali.

5. Presso la Procura della Repubblica di Modena sono state rese disponibili due postazioni sicure riservate per l'esercizio del diritto di accesso ai soggetti indicati dall'articolo 89-bis co. 3 disp. att.

3) Direzione e Sorveglianza dell'Archivio delle Intercettazioni

1. L'Archivio delle Intercettazioni è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica.

2. Gli originali cartacei degli atti destinati in formato elettronico nei due archivi di cui all'art. 1 lettere a) e b) saranno contenuti in apposito faldone accessorio al fascicolo cartaceo del procedimento all'interno dei quali le intercettazioni siano disposte, ma distinto da esso.

3. Ciascun Pubblico Ministero che procede ad intercettazioni curerà, con l'ausilio della propria Unità Operativa di assistenza, che gli originali cartacei di cui all'art. 1 lett. c) del presente regolamento vengano gestiti con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è



REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLE INTERCETTAZIONI

vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia.

4. Al fine di garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito, l'accesso ai suddetti originali cartacei sarà limitato al solo personale amministrativo dell'U.O. ed alle sole ulteriori persone specificamente autorizzate dal magistrato titolare.

4) Facoltà di accesso all'Archivio Riservato Multimediale

1. L'Archivio Riservato Multimediale è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni, e massimamente di quelle non necessarie per il procedimento, irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali.

2. L'accesso all'Archivio Riservato Multimediale è consentito, nel rispetto delle norme del codice di procedura penale

a) al pubblico ministero e ai suoi ausiliari

b) al giudice per le indagini preliminari, e ai suoi ausiliari

c) ai difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete, previa autorizzazione del PM procedente

d) agli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, previa autorizzazione del PM procedente

3. I soggetti che richiedono l'accesso all'archivio riservato sono tenuti a dimostrare la loro legittimazione a norma dell'articolo 89-bis co, 3 disp. att. c.p.p.

4. Con prossimo Decreto Ministeriale, da adottare dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero della Giustizia fisserà *"i criteri per regolare le modalità di accesso all'archivio ... nonché di consultazione e richiesta di copie, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi"* (art.2, comma 5 D.L. n.161/2019).

5) Il registro degli accessi all'Archivio Riservato Multimediale (mod. 37-bis)

1. La consultazione dell'Archivio Riservato Multimediale avviene presso le postazioni sicure allestite presso le salette di ascolto di cui all'art. 2 co. 5 del presente regolamento.

2. Ogni accesso nei locali C.I.T. finalizzato all'accesso all'A.R.M. è annotato in apposito "registro degli accessi" (modello 37-bis), gestito con modalità informatiche dal personale dell'Ufficio C.I.T.

3. Il personale dell'ufficio C.I.T. provvede all'identificazione di coloro che richiedono l'accesso all'archivio e del possesso da parte degli stessi di valida autorizzazione.

4. Nel registro degli accessi sono annotati i dati relativi all'identità dei soggetti che accedono, alla data, all'ora iniziale e finale dell'accesso e agli atti specificamente consultati.

5. Ai fini del tracciamento degli accessi ai documenti informatici, ciascun soggetto ammesso alle postazioni verrà munito di un codice identificativo, generato dal sistema informatico di gestione degli accessi e fruibile una sola volta.

6. Tutti i soggetti legittimati a fare accesso ai locali in via continuativa sono dotati di badge di riconoscimento, mentre l'accesso del personale di società erogatrici di servizi (quali quello di pulizia dei locali) è permesso soltanto a persone identificate, autorizzate e che svolgano i servizi in orari prestabiliti e sotto il controllo del Responsabile del CIT o delegato presente *in loco*.

7. Al personale delle società che operano nel CIT per finalità di assistenza e manutenzione da remoto, sarà consentito di accedere soltanto previa individuazione/autenticazione dei legittimati, già censiti a cura del responsabile amministrativo dell'Ufficio CIT.

6) L'accesso all'Archivio T.I.A.P.

1. L'accesso alla documentazione relativa alle intercettazioni contenute nell'archivio riservato documentale TIAP avviene con le modalità ordinarie previste l'accesso all' TIAP nei locali (AULA G) situati presso il Tribunale in Corso Canalgrande 77, terzo piano 'aula G.



REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLE INTERCETTAZIONI

7) Orari di apertura delle sale di ascolto

1. Le sale di ascolto saranno accessibili in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.

8) Oggetti consentiti nelle salette di ascolto

1. Nei locali dove sono collocate le postazioni sicure riservate di cui al D.M. 20.4.2018 ed all'art. 2 co. 5 del presente regolamento, è vietata l'introduzione di dispositivi di qualsiasi natura idonei alla duplicazione, alla comunicazione o alla diffusione esterna degli atti e delle registrazioni custodite nell'archivio.

2. Il personale dell'ufficio C.I.T. si farà consegnare in custodia temporanea gli oggetti non consentiti.

3. Per assicurare il rispetto del divieto di cui al periodo precedente, ci si avvarrà anche delle telecamere a circuito chiuso già installate.

4. Come previsto dal D.M. 20.04.2018 ove necessario, si valuterà l'installazione di strumenti atti a rilevare la presenza dei dispositivi di cui è vietata l'introduzione.

9) procedure di accesso alle salette di ascolto da parte dei difensori

1. L'accesso all'Archivio è consentito solo per l'esame degli atti e l'audizione/visione delle fonie/video nel locale dedicato.

2. Il difensore interessato dovrà prima recarsi presso la Segreteria del P.M. titolare dell'indagine e depositare la richiesta di accesso per l'esercizio dei relativi diritti.

3. Fino alla conclusione del procedimento di I grado l'autorizzazione è rilasciata dal magistrato titolare del procedimento; dopo la sentenza di I grado l'autorizzazione è rilasciata dal Procuratore della Repubblica o da magistrato da questi delegato.

4. Nel caso di archiviazione del procedimento, l'accesso alla documentazione relativa alle intercettazioni è subordinato al visto del Procuratore della Repubblica.

5. Il PM provvederà all'autorizzazione e l'addetto allo sportello la inserirà nell'applicativo, accedendovi con le proprie credenziali.

6. Il difensore chiederà di fare accesso alle salette di ascolto presso i locali CIT, sottoposti a videosorveglianza continua dove, previa identificazione da parte del personale addetto, verrà assegnato ad una postazione per la consultazione dell'ARM previa autenticazione con codice fiscale e One Time Password rilasciatagli.

7. La fruizione dei contenuti autorizzati avverrà in apposita sessione di consultazione informatica attraverso il *player* realizzato dalle aziende fornitrici del servizio, di accedere ai contenuti.

8. Il difensore, ultimata la consultazione, uscirà dal sistema premendo il pulsante "fine".

9. Il personale dell'ufficio CIT si accerterà che il difensore sia regolarmente "uscito" dal sistema. Ove i difensori intendano procedere delegando praticante procuratore legale, dovranno rivolgere motivata istanza al Pubblico Ministero procedente.

10. Ove i difensori intendano procedere unitamente ad ausiliario diverso dall'interprete, dovranno rivolgere motivata istanza al Pubblico Ministero procedente, assicurando di avere acquisito l'impegno alla riservatezza.

10) I conferimenti nell'Archivio

1. All'esito delle operazioni di intercettazione la Polizia Giudiziaria procederà a chiedere alle aziende che hanno gestito il servizio di procedere alla masterizzazione dei contenuti su appositi supporti CD/DVD o Hard Disk portatile (supporti che replicano le ISO dei DVD).

2. Il materiale multimediale di cui all'art. 268 co. 4 c.p.p. destinato al conferimento nell'archivio riservato verrà consegnato dalla Polizia Giudiziaria al personale dell'ufficio C.I.T., che rilascerà attestato di ricezione.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Modena

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLE INTERCETTAZIONI

3. Il materiale cartaceo redatto dalla PG (verbali, annotazioni, etc..) dovrà essere consegnato dalla stessa anche in formato elettronico, appositamente scansionato e masterizzato su supporti CD/DVD/HDD di cui al comma 1.

4. Oltre all'ufficio C.I.T. nessun altro Ufficio della Procura della Repubblica è autorizzato a ricevere i supporti di cui al comma 1, mentre gli originali cartacei di cui al comma 3 potranno essere consegnati alla U.O. di assistenza del magistrato titolare delle indagini, fermo restando che i supporti ove gli stessi sono riversati andranno consegnati all'Ufficio C.I.T.

5. Il materiale verrà caricato (conferito) sull'ARM dal personale dell'Ufficio C.I.T. attraverso apposita postazione di lavoro installata presso i locali C.I.T.

6. Delle operazioni verrà redatto un verbale sintetico che sarà trasmesso al pubblico ministero precedente immediatamente dopo la fine delle operazioni tecniche, anche per le determinazioni di cui all'art. 268 co. 6 c.p.p.

7. Nel verbale si riferirà se sia già stato completato il controllo di integrità del materiale confluito nell'A.R.M. e con quali modalità, o se lo stesso sia ancora in corso, con riserva di riferire all'esito. Ciò anche al fine delle determinazioni del Pubblico Ministero circa il rilascio di nulla osta ai gestori di distruzione del materiale ancora presente sui loro server.

8. Nelle more della emanazione da parte del Ministero di indicazioni sulla sorte dei supporti hardware di cui al comma 1 del presente articolo contenenti il materiale da conferire, gli stessi saranno conservati in apposito locale sicuro non accessibile se non dal personale dell'ufficio CIT, e verrà distrutto su ordine del PM precedente o del Procuratore della Repubblica.

Il Procuratore della Repubblica reggente
dott. Giuseppe Di Giorgio